SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, interessato da situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del Monte Rosa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato da situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere del Monte Rosa;

Vista la nota dell'assessore regionale del Piemonte ai lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile in data 18 dicembre 2002;

Considerato che nel corso dei mesi di maggio e giugno 2002 si è registrato l'incremento di superficie e di volume dello specchio d'acqua nell'area del lago epiglaciale costituitosi ai piedi della parete est del Monte Rosa, a seguito del quale sono state assicurate iniziative di carattere straordinario, volte a fronteggiare il contesto di assoluta criticità venutosi a creare;

Considerato, altresì, che le operazioni di contenimento e riduzione della situazione di rischio per l'abitato di Macugnaga, proseguite per tutta l'estate scorsa, sono state interrotte a causa dei mutamenti climatici e dovranno, pertanto, essere riavviate nel corso dei primi mesi dell'anno 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 30 settembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14625

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni della provincia di Napoli di alcuni comuni delle province di Salerno e Avellino, per gli eventi atmosferici del 14 e 15 settembre 2001, nonché nel territorio del comune di Santa Maria a Vico (Caserta) per gli eventi atmosferici del 22 agosto 2001 e del comune di Galvanico (Salerno) per gli eventi atmosferici del 5 settembre 2001;

Vista la richiesta del presidente della giunta regionale della Campania - Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania del 3 dicembre 2002;

Considerato che la citata dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi predisposti al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14626

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai consistenti dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di aprile 1996 nel territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 24 aprile 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai dissesti idrogeologici che hanno dato luogo a diffusi movimenti franosi nel territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso, nel mese di aprile del 1996;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1997, in data 23 dicembre 1997, in data 23 dicembre 1998, in data 18 dicembre 1999, in data 16 giugno 2000 e in data 21 dicembre 2001 con cui si proroga il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2002;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato altresì che sono in corso di ultimazione i lavori di sistemazione e consolidamento dei versanti e dell'alveo del fiume Biferno, nonché gli interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate;

Vista la richiesta della regione Molise pervenuta con nota n. 23676 del 9 dicembre 2002;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso, colpiti dall'evento calamitoso di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14627

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1994, con il quale è stato dichiarato, a far tempo dal 27 ottobre 1994, lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia con particolare riferimento ai settori dei servizi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica di fognature, di depurazione, di recapito delle acque depurate e di smaltimento dei rifiuti solido-urbani;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1° aprile 1996, 30 dicembre 1996, 23 dicembre 1997, 23 dicembre 1998, 29 dicembre 1999, 16 giugno 2000 e 21 dicembre 2001, con cui è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Vista la nota del presidente della giunta regionale della Puglia in data 11 dicembre 2002, con la quale, nel relazionare sull'attività dispiegata dall'ufficio commissariale, viene chiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario proseguire e completare i provvedimenti straordinari ed urgenti posti in atto;

Ritenuta la necessità di evitare soluzioni di continuità nell'azione di carattere straordinario posta in essere dal presidente della regione Puglia e dal prefetto di Bari, commissari delegati, con i poteri conferiti con l'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato lo stato di emergenza nella regione Puglia fino al 31 dicembre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14628

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 14 aprile 1995, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno fino al 31 dicembre 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 29 dicembre 1995, con cui si proroga il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 30 dicembre 1996, con cui lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 23 dicembre 1997 con cui, in considerazione del persistere della situazione di emergenza socio-economico-ambientale, si proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 23 dicembre 1998, con cui, tra l'altro, il predetto stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 16 dicembre 1999 con cui, tra l'altro, lo stato d'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Sarno viene prorogato fino al 30 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 16 giugno 2000 con cui, tra l'altro, si proroga il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 concernente la proroga del predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2002;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto che sia, pertanto, necessario proseguire gli interventi straordinari;

Acquisita l'intesa con la regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14629

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità. (Ordinanza n. 3259).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità, fino al 31 dicembre 2003;

Visto il piano urbano dei parcheggi approvato dal Consiglio comunale di Catania con delibera n. 28 del 28 agosto 1999 e con delibera del Commissario straordinario n. 37/99;

Considerata la necessità di concertare adeguatamente le esigenze inerenti alla viabilità con quelle proprie di un territorio ad alto rischio sismico quale quello della città di Catania, anche con riferimento alla oggettiva indispensabilità di un potenziale utilizzo delle infrastrutture viarie per farvi affluire materiali e mezzi di soccorso ed accogliere, in situazioni di emergenza, i soggetti sgomberati dalle proprie abitazioni;

Considerato che è in corso di attuazione il piano urbano dei parcheggi in cui si prevede la realizzazione di aree per la sosta, da utilizzarsi, in caso di emergenza, quali siti per tendopoli e o per allocarvi prefabbricati, nonché strutture pluripiano da utilizzarsi sia per la sosta che per l'ammassamento delle risorse nell'eventualità di un evento calamitoso;

Considerato, altresì, che la riduzione del rischio relativo alle infrastrutture viarie implica il miglioramento strutturale degli edifici pubblici e privati limitrofi alle stesse;

Considerato che con numerose delibere della giunta della Regione siciliana e da ultima la delibera n. 219 dell'8 maggio 2001, sono stati concessi al comune di Catania, a valere sui fondi della legge n. 433/1991, e successive modificazioni, i finanziamenti per il miglioramento o l'adeguamento strutturale di edifici pubblici e privati;

Atteso che per l'attuazione funzionale di un sistema urbano del traffico è indispensabile risolvere la grave carenza infrastrutturale, realizzando un piano di parcheggi, anche di interscambio, fruibile dai residenti e dai titolari di esercizi commerciali e di azienda, che consenta di decongestionare la viabilità anche mediante la costruzione di strutture pluriuso aventi finalità di protezione civile;

Considerato che la situazione di pregiudizio per i cittadini è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;

Considerato che restano salve ed immutate le competenze demandate alla presidenza della Regione siciliana ed alla giunta regionale di governo in merito all'attuazione degli obiettivi e dei programmi della legge n. 433/1991;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Catania è nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella città di Catania in relazione alla situazione del traffico e della mobilità e per gli interventi di riduzione del rischio sismico connessi e funzionali.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle intrastrutture viarie e di trasporto pubblico di massa, finalizzati al miglioramento della circolazione stradale e ad assicurare vie di soccorso sicure, aree attrezzate per l'emergenza, nonché i relativi interventi volti a migliorare la sicurezza antisismica connessi e funzionali alle medesime opere.

3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, anche avvalendosi di altro soggetto individuato dal Commissario stesso, cui poter affidare specifici compiti attuativi, provvede allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) disporre misure rivolte alla realizzazione di una disciplina del traffico e della mobilità urbana:

a.1) istituendo parcheggi, aree pedonali e zone a traffico limitato;

a.2) individuando idonee soluzioni per la gestione della sosta tariffata che prevedano l'affidamento delle concessioni anche relativamente al piano tariffario, per il periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza;

a.3) conferendo ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato iscritte ai registri generali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le funzioni ed i poteri di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo modalità e limiti stabiliti con proprio provvedimento, nonché i poteri per l'utilizzo del segnale distintivo, di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I volontari così individuati dovranno seguire un periodo di addestramento mediante la frequenza ed il superamento di corsi specifici. Le funzioni in esame potranno essere conferite, con apposite determinazioni commissariali, limitatamente ad attività da espletarsi in prossimità di strutture scolastiche, di parchi e giardini e, in ausilio ai vigili urbani, in prossimità di punti critici della rete stradale urbana, previamente individuati nella determinazione commissariale medesima;

b) disporre, con risorse a carico del bilancio comunale, il completamento della dotazione organica del Corpo di polizia municipale e, qualora ne esistano le condizioni, bandire i relativi concorsi, anche in deroga alla normativa in materia blocco delle assunzioni, vigente al momento di pubblicazione dei relativi bandi;

c) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, diretto tra l'altro alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, anche di interscambio, e volto, altresì, ad integrare e completare strutture ed impianti già esistenti o in corso di costruzione, anche mediante il ricorso alla trattativa privata e sempreché la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara;

d) individuare, progettare ed eseguire, anche eventualmente assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche attuativo del piano urbano dei parcheggi, diretti alla realizzazione urgente di un idoneo ed efficiente sistema di trasporto pubblico di massa, anche a guida vincolata, di infrastrutture principali e di parcheggi pubblici, volti a completare ed integrare strutture ed impianti già esistenti o in corso di costruzione;

e) attuare gli interventi per la costruzione di opere viarie e per l'emergenza già affidate al comune di Catania e per le quali sia stata definita l'attribuzione dei mezzi finanziari necessari previsti dalle rimodulazioni del piano di riferimento con annesso programma di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, predisposte ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228;

f) realizzare interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico delle principali arterie di traffico delle strade, anche mediante il miglioramento e/o l'adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati.

4. Il piano di cui alla lettera *e)* ed ogni singola opera, potrà trovare attuazione, limitatamente alla durata dello stato di emergenza, mediante concessione, progetto di finanza o trattativa privata, in quest'ultimo caso sempre che la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara. Tale procedura potrà essere adottata anche per accelerare la realizzazione di progetti inerenti alla mobilità urbana oggetto di eventuali protocolli di intesa o accordi di programma.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla metà. La predetta approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; inoltre costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

6. Per i progetti degli interventi e delle opere per cui è prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490, il Commissario delegato procede all'approvazione di cui al comma 5 previa convocazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al presidente della Regione siciliana, sentiti gli assessori regionali al territorio ed all'ambiente e ai beni culturali, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater,* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'art. 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla metà.

7. Per i progetti di interventi ed opere per cui è prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, nel caso di motivato dissenso sul progetto espresso da un organo preposto alla tutela paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, il Commissario delegato può richiedere la conclusione del procedimento al presidente della Regione siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale siciliana, che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta. I pareri, i visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti dal progetto, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla Conferenza di servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1987, n. 127, ed all'art. 19 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta, e, qualora non siano resi entro tale termine, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

8. Il Commissario delegato svolge, altresì, eventualmente avvalendosi di altro soggetto attuatore, tutte le attività strumentali che si rendano necessarie per la compiuta e tempestiva attuazione dei compiti di cui alla presente ordinanza.

9. Il Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, così realizzati, al comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza di cui alla presente ordinanza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è autorizzato a derogare alle seguenti norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 11, 16, 19 e successive modifiche e integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119 e successive modifiche e integrazioni;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera *f)* e comma 9, art. 11, art. 12, comma 5, art. 36, art. 45, comma 6, articoli 103, 159, 195, 200, 215;

legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 3, 5 e 9;

regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, art. 1136;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, commi 1 e 2, art. 22 commi 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151, 153;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 3, 4, comma 17, 6, 7, 8, 9, 12, commi 5 e 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quiniquies*, 37-*sexies*, 37-*nonies* e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, e successive modifiche e integrazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17, e successive modifiche e integrazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218;

decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1, comma 6, 6-*bis* e 7;

legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19;

legge n. 142/1990, recepita ed integrata dalle leggi regionali n. 10/1993 e n. 4/1996;

legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, art. 9;

legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 7 e 16, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, art. 33, così come sostituito dall' art. 23 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25;

legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11, 19, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, articoli 32 e 53, e successive modifiche e integrazioni;

legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 2, comma 2, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38;

legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, art. 21;

legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 23, 28, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 2 settembre 1998, n. 21;

legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, art. 2;

legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, art. 2, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, art. 5, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, articoli 1, 2, 3, 5, 6, 6-*bis*, 6-*ter*, 8 e successive modifiche e integrazioni.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 4, 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 3.

1. Per l'esecuzione dei propri compiti il Commissario delegato si avvale, oltre che del soggetto attuatore di cui all'art. 1 della presente ordinanza, di un ufficio costituito da dieci unità di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici ed a società nel cui capitale vi sia la partecipazione dell'amministrazione comunale, nonché assunto con contratti di diritto privato, la cui direzione è affidata ad un dirigente particolarmente esperto in problematiche di protezione civile.

2. Per la valutazione dei progetti, e per ogni esigenza di supporto tecnico, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione altamente qualificati in numero non superiore alle sei unità, nominati dal Commissario stesso.

3. Per le finalità di consulenza permanente in ordine alle problematiche giuridiche, amministrative e finanziarie, il Commissario delegato può avvalersi di funzionari ed esperti fino ad un massimo di tre unità.

4. I compensi spettanti al soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 3 ed ai componenti del Comitato di cui al comma 2 ed ai funzionari ed esperti di cui al comma 3, sono stabiliti dal Commissario delegato all'atto della nomina o dell'incarico e gravano sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

5. Il Commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale dell'ufficio di cui al comma 1, compensi per prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di settanta ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennità di posizione in godimento, a valere sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Il sindaco di Catania-Commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie già assegnate e destinate alla realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza: all'uopo il Commissario delegato agisce nel rispetto della destinazione delle risorse stesse e della individuazione delle finalità già compiute dalla Regione siciliana in sede di programmazione, con riferimento alle previsioni di cui alle lettere *a), b), h), i-bis)* del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 433/1991, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e per l'impiego delle risorse stesse derivanti, in particolare, da:

mutui concessi o da concedersi all'amministrazione comunale;

fondi di cui agli obiettivi *a), b), h), i-bis)* fissati all'art. 1 della legge n. 433/1991, ivi compresi i ribassi d'asta, già attribuiti alla data della presente ordinanza alla città di Catania sulla base del «Piano di riferimento» di cui all'art. 2 della legge stessa o che saranno concessi con successive rimodulazioni del medesimo piano;

fondi ex Gescal, che la Regione siciliana ha destinato o che destinerà alla città di Catania.

2. A tal fine, in deroga alle disposizioni vigenti norme della legge e del regolamento in materia di contabilità generale dello Stato, le predette risorse finanziarie sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al sindaco di Catania-Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato potrà, altresì, utilizzare il 4% di tutti i fondi di cui al precedente comma, al fine di redigere i programmi previsti all'art. 1 della presente ordinanza, nonché per fare fronte alle esigenze connesse all'attuazione dell'art. 3, ivi compresa l'acquisto di attrezzature e/o servizi anche informatici.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute di cui alla presente ordinanza secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contabilità di Stato.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenzioso sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A14624

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 dicembre 2002.

Modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2002 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza dell'8 marzo 2002 con il quale è stata individuata la delegazione sindacale avente titolo a partecipare alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato);

Viste le premesse del citato decreto nelle quali è scritto che il Dipartimento ha ritenuto opportuno acquisire, attesa la complessità e la delicatezza delle questioni inerenti le associazioni «Italia sicura» e «Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL», il parere del Consiglio di Stato, nonché, per le contestazioni sollevate in sede di certificazione dalla organizzazione UIL-PA/Corpo forestale dello Stato, la deliberazione del costituendo Comitato paritetico, previsto dall'art. 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a)* n. 7, del citato decreto, ove è scritto che la Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL è «ammessa con riserva, per le motivazioni di cui in premessa»; l'art. 1, comma 1, lettera *a)* n. 8 che dispone che il sindacato Italia sicura «è ammessa con riserva, per le motivazioni di cui in premessa» e l'art. 1, comma 1, lettera *c)* n. 3 che dispone l'ammissione con riserva, «per le motivazioni di cui in premessa della UIL-PA/Corpo forestale dello Stato;

Visto il parere n. 895/2002, del 10 aprile 2002, del Consiglio di Stato, richiesto dal Dipartimento della funzione pubblica, sulle questioni inerenti le menzionate associazioni «Italia Sicura» e «Federazione CONSAP - Rinnovamento Sindacale per l'UGL». con il quale viene precisato che il recesso dell'organizzazione "Rinnovamento Sindacale" dal Patto Federale «Italia Sicura» sia da considerarsi legittimo « ... sia ai fini dell'autonomo computo - in relazione alla verifica del grado di rappresentatività e dell'esercizio dei diritti sindacali - delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale proprio dell'organizzazione "Rinnovamento sindacale" e sia ai fini del mantenimento in capo a quest'ultima dei contributi in questione ...», stante il fatto che «... le norme richiamate danno oggettiva rilevanza alla effettività della titolarità delle deleghe delle quali l'organizzazione recedente possa dimostrare, oltreché la esclusiva titolarità, la gestione autonoma e/o, comunque, la non confluenza nel precedente fondo comune»;

Preso atto che a seguito di apposita richiesta del Dipartimento funzione pubblica di provvedere all'esatta certificazione dei dati, sulla base del parere del Consiglio di Stato, il Ministero dell'interno ha comunicato che «... a conclusione del procedimento finalizzato al raccoglimento, presso tutti gli uffici periferici, delle copie conformi delle deleghe sottoscritte in favore di "Rinnovamento sindacale" o di "Rinnovamento Sindacale per l'UGL", sono state attribuite n. 2.700 deleghe a favore di quest'ultimo e di conseguenza n. 4.305 deleghe alla "Federazione CONSAP - Rinnovamento Sindacale per l'UGL";

Vista la nota del 23 ottobre 2002, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato al Dipartimento che la «UIL-Corpo Forestale» ha «sciolto la riserva in merito al conteggio delle deleghe»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2002, di nomina dell'avv. Luigi Mazzella a Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare «... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Ritenuta la necessità, a seguito dei predetti adempimenti, di sciogliere le riserve contenute nel citato decreto dell'8 marzo 2002 di individuazione della delegazione sindacale avente titolo alla partecipazione alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

Decreta:

Il decreto ministeriale 8 marzo 2002 di cui in premessa è modificato come segue:

all'art. 1, comma 1, lettera *a)* n. 7, sono soppresse le parole: «(ammessa con riserva, per le motivazioni di cui in premessa)»;

all'art. 1, comma 1, lettera *a)* n. 8, sono soppresse le parole: «8) Italia sicura (ammessa con riserva, per le motivazioni di cui in premessa)»;

all'art. 1, comma 1, lettera *c)* n. 3, sono soppresse le parole: «(ammessa con riserva, per le motivazioni di cui in premessa)».

Roma, 17 dicembre 2002

Il Ministro: MAZZELLA

02A14606

DECRETO 17 dicembre 2002.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per l'anno 2002 nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera *a)*, in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato «a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica ... e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziana e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale ...».

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ed in particolare il comma 1, che determina, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi sindacali per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il medesimo art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede che la ripartizione, la quale ha validità fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, «è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione»;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...» accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

Viste le note dell'8 gennaio 2002 del Ministero dell'interno, del 19 febbraio 2002 del Ministero della giustizia e del 13 febbraio 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali, con le quali dette amministrazioni hanno trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2001 con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

Vista la indicata nota del 13 febbraio 2002, con la quale il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha rappresentato che l'organizzazione sindacale UIL Corpo Forestale non ha provveduto alla verifica dei propri dati associativi;

Vista la predetta nota dell'8 gennaio 2002, con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto al Dipartimento della funzione pubblica un parere sulla rilevazione, ai fini della rappresentatività, delle deleghe sindacali riguardanti la federazione «Italia Sicura», in presenza del recesso della organizzazione federata Rinnovamento sindacale - medio *tempore* denominatasi Rinnovamento sindacale per l'UGL - nonché della nuova aggregazione «Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL», costituita, successivamente al recesso in parola, ad opera della predetta organizzazione recedente e dalla organizzazione CONSAP;

Atteso che, con la medesima nota dell'8 gennaio 2002, il Ministero dell'interno ha comunicato che non risultano certificati i dati relativi alle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali delle federazioni «Italia sicura» e «Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL», in attesa del parere del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il parere n. 895/2002, del 10 aprile 2002, del Consiglio di Stato - richiesto dal Dipartimento della funzione pubblica, attesa la complessità e la delicatezza delle questioni inerenti le menzionate associazioni «Italia sicura» e «Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL» - con il quale viene precisato che il recesso dell'organizzazione «Rinnovamento sindacale» dal Patto federale «Italia Sicura» sia da considerarsi legittimo «... sia ai fini dell'autonomo computo — in relazione alla verifica del grado di rappresentatività e dell'esercizio dei diritti sindacali — delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale proprio dell'organizzazione «Rinnovamento sindacale» e sia ai fini del mantenimento in capo a quest'ultima dei contributi in questione ...», stante il fatto che «... le norme richiamate danno oggettiva rilevanza alla effettività della titolarità delle deleghe delle quali l'organizzazione recedente possa dimostrare, oltreché la esclusiva titolarità, la gestione autonoma e/o, comunque, la non confluenza nel precedente fondo comune»;

Viste le note del 17 e del 21 ottobre 2002, con le quali il Ministero dell'interno ha comunicato che «a conclusione del procedimento finalizzato al raccoglimento, presso tutti gli uffici periferici, delle copie conformi delle deleghe sottoscritte in favore di «Rinnovamento sindacale» e/o di «Rinnovamento sindacale per l'UGL», ai fini di una verifica formale delle deleghe stesse per la loro definitiva attribuzione, sono state attribuite ad «Italia Sicura» n. 2.700 deleghe a «Rinnovamento sindacale per l'UGL» e per esso alla «Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per UGL» n. 4.305 deleghe, facendo presente che la relativa verifica è avvenuta solo da parte dei responsabili di «Rinnovamento sindacale per l'UGL» e della «Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL»;

Vista la nota del 7 novembre 2002, con la quale l'avv, Stefano Viti, che rappresenta il sindacato Italia Sicura, comunica di aver «già provveduto a notificare ed a iscrivere a ruolo atto di citazione diretto ad accertare e dichiarare l'esclusiva titolarità delle deleghe imputate, confermate e conferite al patto federale Italia Sicura»;

Vista la nota del 23 ottobre 2002, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato al Dipartimento che la «UIL-Corpo forestale» ha «sciolto la riserva in merito al conteggio delle deleghe»;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2002, di nomina dell'avv. Luigi Mazzella a Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare «... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Ritenuta la necessità di dare corso alla ripartizione dei distacchi sindacali per l'anno 2002;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per l'anno 2002, nell'ambito della Polizia di Stato

1. Il contingente complessivo di n. 58 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili — ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 — a favore del personale della Polizia di Stato, ripartito, per l'anno 2002, con le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente effettuando la ripartizione tra le stesse — con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica e con la riserva esplicitata nelle premesse di cui al presente decreto — in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della Polizia di

Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse — come indicato nelle premesse — alla data del 31 dicembre 2001:

1) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), n. 18 distacchi sindacali;

2) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia) n. 13 distacchi sindacali;

3) Federazione SILP per la CGIL-UILPS, n. 6 distacchi sindacali;

4) Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL, n. 6 distacchi sindacali;

5) F.S.P. (Federazione sindacale Polizia-Uniti per la base), n. 6 distacchi sindacali;

6) S.I.A.P. (Sindacato italiano appartenenti Polizia), n. 5 distacchi sindacali;

7) COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia), n. 4 distacchi sindacali.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per l'anno 2002, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria

1. Il contingente complessivo di 30 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili — ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 — a favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria, è così ripartito, per il biennio 2000-2001, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente effettuando la ripartizione fra le stesse — con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica e con la riserva esplicitata nelle premesse di cui al presente decreto — in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo di polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse - come indicato nelle premesse - alla data del 31 dicembre 2001:

1) SAPPE (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria), n. 9 distacchi sindacali;

2) OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria), n. 5 distacchi sindacali;

3) CISL-FPS/ Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali;

4) CGLL-FP/ Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali;

5) UIL-PA/ Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali;

6) SINAPPE (Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria), n. 2 distacchi sindacali;

7) Federazione sindacati autonomi C.N.P.P.-SiA.P.Pe.-UGL/FNP, n. 2 distacchi sindacali;

8) Si.A.L.Pe.-ASIA, n. 2 distacchi sindacali;

9) S.A.G.-P.P., n. 1 distacchi sindacali.

Art. 3.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per l'anno 2002, nell'ambito del Corpo forestale dello Stato

1. Il contingente complessivo di 9 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili — ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 — a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, è così ripartito, per l'anno 1999, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, effettuando la ripartizione tra le stesse — con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica — in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse — come indicato nelle premesse — alla data del 31 dicembre 2001:

1) SAPAF (Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale), n. 4 distacchi sindacali;

2) CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;

3) UIL-PA/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;

4) SAPECOFS (Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato), n. 1 distacco sindacale;

5) UGL/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;

6) CGIL-FP/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale.

Art. 4.

Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 opera, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 5.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 30, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 dicembre 2002

Il Ministro: MAZZELLA

02A14607

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2002.

Modifica della percentuale del versamento a titolo di acconto dell'accisa relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il proprio decreto 27 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2002, ed in particolare l'art. 1 che dispone, per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali, escluso il gas metano, per il periodo dal 16 al 31 dicembre 2002, un versamento a titolo di acconto pari all'80 per cento dell'accisa dovuta per il periodo dal 1° al 15 dicembre 2002;

Ritenuto di dover elevare dall'80 per cento al 98 per cento la misura dell'acconto;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel proprio decreto 27 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2002, all'art. 1, le parole «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «98 per cento».

Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 80

02A14730

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 novembre 2002.

Acqua naturale «Goccia di Carnia - Sorgente del Fleons», in Forni Avoltri - Indicazioni per le etichette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 17 giugno 2002 con la quale la società Goccia di Carnia S.p.a., con sede in Forno Avoltri (Udine), via Pierabech n. 3, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Goccia di Carnia - Sorgente di Fleons» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Stretta di Fleons», sita in comune di Forni Avoltri (Udine), oltre alla dicitura «Può avere effetti diuretici», già riconosciuta, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto dirigenziale 11 marzo 1998, n. 3021-025 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Goccia di Carnia - Sorgente di Fleons»;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Goccia di Carnia - Sorgente di Fleons» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Stretta di Fleons», sita in comune di Forni Avoltri (Udine), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; l'acqua minerale Goccia di Carnia è indicata nell'alimentazione dei neonati. È indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 28 novembre 2002

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

02A14482

DECRETO 29 novembre 2002.

Revoca del riconoscimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua di sorgente «Ielo», in Pratella.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la nota in data 3 dicembre 2001, n. 28401/21.7 con la quale la Società generale delle acque minerali a r.l., con sede in Roma, via G. Carducci n. 2, ha chiesto il riconoscimento come acqua minerale dell'acqua di sorgente «Ielo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lete», sita nel comune di Pratella (Caserta);

Esaminata la documentazione prodotta;

Preso atto delle motivazioni addotte dalla società interessata;

Ritenuto di dover preliminarmente procedere alla revoca del riconoscimento come acqua di sorgente dell'acqua «Ielo»;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti d'ufficio;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 31 gennaio 2002, n. 3413, di riconoscimento dell'acqua di sorgente «Ielo» è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Roma, 29 novembre 2002

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

02A14481

DECRETO 29 novembre 2002.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Olimpia», in Rionero in Vulture, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 aprile 2001 con la quale la società Monticchio Gaudianello S.p.a., con sede in Melfi (Potenza), s.s. 401 km 9,826, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata «Olimpia» che sgorga dal pozzo 23 V nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Gaudianello - Area 2», sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla società con nota del 19 luglio 2002;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 12 dicembre 2001 e del 24 ottobre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Olimpia» che sgorga dal pozzo 23 V nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Gaudianello - Area 2», sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 29 novembre 2002

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

02A14483

DECRETO 29 novembre 2002.

Riconoscimento dell'acqua naturale «Mitica», in Fonni, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 15 luglio 2002 con la quale la Società acque minerali Monte Spada A.M.S. S.r.l., con sede in Fonni (Nuoro), via Sassari, 10, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Mitica» che sgorga dalla sorgente Donnortei nell'ambito della concessione mineraria «Donnurtei», sita nel comune di Fonni (Nuoro), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Mitica» che sgorga dalla sorgente Donnortei nell'ambito della concessione mineraria «Donnurtei», sita nel comune di Fonni (Nuoro).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 29 novembre 2002

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

02A14484

DECRETO 29 novembre 2002.

Acqua naturale «Fonte della Madonnina della Calabria», in Girifalco - Società Calabria acqua minerale di Cristofaro Salvatore & C. S.a.s. - Indicazioni per le etichette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il proprio decreto 9 luglio 1998, n. 3072-050 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte della Madonnina della Calabria», di Grifalco (Catanzaro), con il quale è stata autorizzata per le etichette la seguente dicitura: «può avere effetti diuretici»;

Vista la domanda in data 2 ottobre 2001 con la quale la società Calabria acqua minerale di Cristofaro Salvatore & C. S.a.s., con sede in Grifalco (Catanzaro), contrada Monte Covello, nell'inviare ulteriore documentazione, ha chiesto di poter riportare in etichetta anche le altre indicazioni contenute nel nulla osta del Ministero della sanità 31 gennaio 1985, n. 2430-217, non confermate dal decreto dirigenziale 9 luglio 1998, n. 3072-050;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 2001, n. 3422-050 con il quale è stata autorizzata per le etichette dell'acqua minerale naturale «Fonte della Madonnina della Calabria», la seguente dicitura: «può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico e ridurre i valori dell'uricemia»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 12 dicembre 2001 e del 24 ottobre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Fonte della Madonnina della Calabria», di Grifalco (Catanzaro), oltre alle indicazioni di cui ai sopra citati decreti dirigenziali 9 luglio 1998, n. 3072-050 e 31 gennaio 2002, n. 3422-050, può essere riportata anche la seguente indicazione: «Stimola la funzione gastrica facilitando la digestione».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 novembre 2002

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

02A14485

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 luglio 1999 con il quale l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroallinentare a r.l.» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia»;

Vista la comunicazione del Consorzio di tutela dell'Arancia rossa di Sicilia I.G.P., datata 31 luglio 2002 con la quale viene indicato per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia», l'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, in sostituzione di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.»;

Considerato che l'organismo «Check Fruit S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e fotestali, ai sensi del citato articolo 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le

denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Check Fruit S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Arancia rossa di Sicilia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Roma, 12 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14642

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 novembre 2002.

Istituzione della commissione di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 372/1999.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 96/61/CE, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con il quale è stata recepita la direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrate dell'inquinamento, limitatamente agli impianti esistenti;

Visti in particolare l'art. 3, comma 2, e l'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della commissione

1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la commissione prevista dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con la funzione di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida relativa all'individuazione, all'utilizzazione e all'aggiornamento delle migliori tecniche disponibili di cui al medesimo articolo.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la commissione fornisce gli elementi necessari alla definizione delle linee guida di cui al comma 1 ai Ministeri competenti per l'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

Art. 2.

Composizione della commissione

1. La commissione è nominata dal Ministro dell'ambiente, ed è composta da:

a) tre membri designati dal Ministro dell'ambiente tra cui viene scelto il presidente;

b) tre membri designati dal Ministro delle attività produttive, tra cui viene scelto il vice presidente con funzioni vicarie;

c) tre membri designati dal Ministro della salute.

Art. 3.

Compito della commissione

1. La commissione ha il compito di:

a) fornire relazioni tecniche contenenti gli elementi necessari alla predisposizione delle linee guida previste all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 372 del 1999;

b) fornire il supporto tecnico per la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

2. La commissione, per l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire ed avvalersi di gruppi tecnici ristretti, nominandone i componenti tra soggetti appartenenti agli enti di ricerca pubblici e privati, alle università ed alle associazioni di categoria e tra esperti di settore, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Modalità operative della commissione

1. La commissione è convocata dal presidente con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Le riunioni della commissione sono efficaci nel caso in cui siano presenti la metà più uno dei membri di cui all'art. 2. La commissione si esprime a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. La commissione adotta, nella prima riunione, il proprio regolamento interno.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2002

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

02A14608

DECRETO 28 novembre 2002.

Modifiche all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale del 21 dicembre 2001 «Rifinanziamento del programma di incentivazione per la conversione a metano e GPL di autoveicoli non catalizzati».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO
E RISCHI INDUSTRIALI

Visti i regi decreti n. 2440 del 1923 e n. 827 del 1924 recanti le disposizioni ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Visti i decreti-legge n. 29 del 1993 e n. 80 del 1998;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante «Disposizioni per lo svolgimento e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale», che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Vista la legge n. 426 del 9 dicembre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 178/2001, recante il regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente;

Visto il D.D. 6 novembre 2000, n. 18 SIAR, con il quale si è provveduto all'organizzazione del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali;

Visto il D.D. 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2001, che stanziava 40.000 milioni di lire per promuovere lo sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale attraverso la trasformazione degli autoveicoli immatricolati fra il 1988 e il 1992;

Visto l'art. 1, comma 2 del D.D. 22 dicembre 2000 sopra citato, che prevede la costituzione di un unico referente in Convenzione per garantire il coordinamento per l'erogazione degli incentivi ai cittadini dei comuni individuati dall'art. 1, comma 2 del D.I. 21 aprile 1999, n. 163;

Considerato che in data 24 settembre 2001 è stata firmata la Convenzione tra i comuni per la realizzazione di un progetto nazionale per la gestione coordinata ed integrata della promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale;

Visto il D.D. 21 dicembre 2001, n. 981 SIAR che impegna € 4.758.118,00 per il rifinanziamento del programma di incentivazione per la conversione a metano e GPL di autoveicoli non catalizzati;

Visto l'art. 2, comma 2 del D.D. 21 dicembre 2001, n. 981 SIAR sopra citato, che prevede quali condizioni di ammissibilità per l'accesso dei comuni alla Convenzione, l'istituzione dell'ufficio del mobility manager di area e l'approvazione e l'avvio del piano di spostamento casa-lavoro dei dipendenti comunali;

Visto il D.D. 17 luglio 2002, n. 852 SIAR che trasferisce al comune capofila della Convenzione il finanziamento impegnato con D.D. 21 dicembre 2001, n. 981 SIAR;

Visto l'art. 2, comma 3 del D.D. 17 luglio 2002, n. 852 SIAR sopra citato, che attribuisce al comune capofila il compito di verificare che i comuni della Convenzione siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2 del D.D. 21 dicembre 2001, n. 981 SIAR;

Ritenuto opportuno semplificare le procedure di accesso dei comuni alla Convenzione, anche al fine di incentivare un più rapido sviluppo delle reti di distribuzione di metano o GPL sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari - Modifiche

1. Sono confermati i DD.DD. n. 981/2001/SIAR del 21 dicembre 2001 e n. 852/2002/SIAR del 17 luglio 2002 con le modifiche apportate con il presente decreto;

2. Il comma 2 dell'art. 2 del D.D. 21 dicembre 2001, n. 981 SIAR è così sostituito:

«A precisazione di quanto previsto dal D.D. del 20 dicembre 2000, n. 83 SIAR, il comune interessato, per aderire alla convenzione e fare parte dei soggetti beneficiari del provvedimento, dovrà presentare il piano degli interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, previsto dal decreto interministeriale n. 163/99 e facente parte della relazione sullo stato della qualità dell'aria relativo all'anno 2000 o seguenti.

I comuni interessati ad aderire alla Convenzione dovranno inoltre attestare l'esistenza di un adeguato numero di impianti di distribuzione di metano e/o GPL per autotrazione ad uso privato, nel territorio comunale o nei comuni limitrofi. In quest'ultimo caso gli impianti non dovranno comunque distare più di 20 km dal centro abitato del comune interessato ad aderire alla Convenzione.».

3. Il comma 3, dell'art. 2 del D.D. del 17 luglio 2002, n. 852 SIAR è abrogato.

Roma, 28 novembre 2002

Il dirigente generale: AGRICOLA

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 285

02A14609

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Servizi Italiana Gestioni - Società cooperativa di lavoro e servizi a responsabilità limitata» con sigla «Coop. S.I.G. a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 ottobre 2000 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa mista «Servizi Italiana Gestioni - Società cooperativa di lavoro e servizi a responsabilità limitata» con sigla «Coop. S.I.G. a r.l.», con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Servizi Italiana Gestioni - Società cooperativa di lavoro e servizi a responsabilità limitata», con sigla «Coop. S.I.G. a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 31 ottobre 1992 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Serrone di Giovinazzo (Bari), omologato dal tribunale di Bari con decreto del 18 gennaio 1993, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Giuseppe Goffredo, con residenza in Bari, via Di Tullio n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14480

DECRETO 13 dicembre 2002.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Alessandria, Ferrara, La Spezia, Sondrio, Udine, Verona e Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di Alessandria, Ferrara, La Spezia, Sondrio, Udine, Verona e Vibo Valentia di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione relativa alla riunione del 6 dicembre 2002 del Gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995, per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio di Alessandria, Ferrara, La Spezia, Sondrio, Udine, Verona e Vibo Valentia per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 13 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

Ministero delle attività produttive

Servizio Centrale delle Camere di commercio - Ufficio B2

CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	**NUMERO IMPRESE (*)**	**INDICE DI OCCUPAZIONE**	**VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO (**)**
Agricoltura	14.386	6,8	297.919,20
Artigianato	12.118	18,5	838.391,34
Industria	3.405	29,7	1.695.390,11
Commercio	11.962	17,4	906.260,49
Cooperazione	426	2,1	134.671,82
Turismo	2.016	3,1	118.395,16
Trasporto e spedizioni	2.848	7,6	668.984,18
Credito	738	2,2	309.198,10
Assicurazioni	701	0,8	43.658,68
Servizi alle imprese	4.650	8,6	1.027.111,40
Altri settori	824	3,2	79.378,91
TOTALE	**54.074**	**100,0**	**6.119.359,39**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

(**)Il valore aggiunto settoriale è stato ottenuto trasformando in euro i valori espressi in lire. Il totale può differire dalla effettiva somma dei valori settoriali esposti a causa dell'arrotondamento effettuato nella seconda cifra decimale.

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31.12.2001.

Ministero delle attività produttive

Servizio Centrale Camere di commercio - Ufficio B2

CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO (**)
Agricoltura	10.057	10,2	308.298,95
Artigianato	9.308	20,9	724.136,10
Industria	2.501	20,1	1.021.795,00
Commercio	9.183	16,1	643.691,22
Cooperazione	483	4,5	226.796,37
Turismo	2.080	4,6	140.140,06
Trasporto e spedizioni	1.717	5,5	352.578,93
Credito	584	3,2	352.071,25
Assicurazioni	492	1,2	70.100,24
Servizi alle imprese	3.753	8,2	903.542,89
Altri settori	2.160	5,5	163.240,15
TOTALE	**42.318**	**100,0**	**4.906.391,15**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

(**)Il valore aggiunto settoriale è stato ottenuto trasformando in euro i valori espressi in lire. Il totale può differire dalla effettiva somma dei valori settoriali esposti a causa dell'arrotondamento effettuato nella seconda cifra decimale.

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30.06.2002

Ministero delle attività produttive

Servizio Centrale delle Camere di commercio - Ufficio B2

CAMERA DI COMMERCIO DI LA SPEZIA			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	**NUMERO IMPRESE (*)**	**INDICE DI OCCUPAZIONE**	**VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO (**)**
Agricoltura	1.288	1,6	60.911,44
Artigianato	5.295	16,5	291.917,97
Industria	2.119	21,7	542.375,81
Commercio	7.627	21,4	411.977,15
Cooperazione	376	1,5	42.571,54
Turismo	2.085	6,9	148.401,31
Trasporto e spedizioni	1.276	11,5	357.502,83
Credito	389	2,8	137.129,64
Assicurazioni	332	0,8	19.085,15
Servizi alle imprese	2.341	10,9	565.189,26
Altri settori	627	4,4	62.228,41
TOTALE	**23.755**	**100,0**	**2.639.290,49**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

(**)Il valore aggiunto settoriale è stato ottenuto trasformando in euro i valori espressi in lire. Il totale può differire dalla effettiva somma dei valori settoriali esposti a causa dell'arrotondamento effettuato nella seconda cifra decimale.

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30.06.2002.

Ministero delle attività produttive

Servizio Centrale delle Camere di commercio - Ufficio B2

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	**NUMERO IMPRESE (*)**	**INDICE DI OCCUPAZIONE**	**VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO (**)**
Agricoltura	4.143	2,7	44.576,94
Artigianato	5.013	23,9	366.574,91
Industria	1.310	24,3	472.749,15
Commercio	3.998	16,8	314.205,15
Cooperazione	212	1,6	53.094,35
Turismo	1.869	10,7	137.019,11
Trasporto e spedizioni	763	6,4	190.258,07
Credito	288	2,4	103.753,61
Assicurazioni	263	0,7	20.154,21
Servizi alle imprese	1.469	8,1	334.613,46
Altri settori	338	2,4	27.859,23
TOTALE	**19.666**	**100,0**	**2.064.858,21**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

(**)Il valore aggiunto settoriale è stato ottenuto trasformando in euro i valori espressi in lire. Il totale può differire dalla effettiva somma dei valori settoriali esposti a causa dell'arrotondamento effettuato nella seconda cifra decimale.

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30.06.2002.

Ministero delle attività produttive

Servizio Centrale delle Camere di commercio

CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO (**)
Agricoltura	13.362	5,2	297.086,15
Artigianato	14.223	21,1	1.072.850,89
Industria	4.712	26,2	1.874.878,50
Commercio	13.412	16,6	966.037,79
Cooperazione	650	2,6	195.464,48
Turismo	4.483	6,1	339.916,44
Trasporto e spedizioni	1.943	5,9	626.677,06
Credito	993	2,5	388.985,01
Assicurazioni	700	0,7	58.026,00
Servizi alle imprese	5.881	9,4	1.438.010,71
Altri settori	1.191	3,7	162.645,71
TOTALE	61.550	100,0	7.420.578,74

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

(**)Il valore aggiunto settoriale è stato ottenuto trasformando in euro i valori espressi in lire. Il totale può differire dalla effettiva somma dei valori settoriali esposti a causa dell'arrotondamento effettuato nella seconda cifra decimale.

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30.06.2002.

Ministero delle attività produttive

Servizio Centrale delle Camere di commercio - Ufficio B2

CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO (**)
Agricoltura	22.706	8,4	1.041.779,81
Artigianato	24.438	20,0	1.950.548,22
Industria	8.777	26,7	3.221.692,74
Commercio	22.267	16,7	1.799.557,91
Cooperazione	923	2,3	353.389,76
Turismo	5.686	4,4	456.483,86
Trasporto e spedizioni	4.316	6,4	1.112.403,23
Credito	1.199	2,6	756.055,72
Assicurazioni	1.192	0,9	155.708,66
Servizi alle imprese	10.182	8,4	2.722.803,12
Altri settori	1.638	3,2	216.839,08
TOTALE	**103.324**	**100,0**	**13.787.262,11**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

(**)Il valore aggiunto settoriale è stato ottenuto trasformando in euro i valori espressi in lire. Il totale può differire dalla effettiva somma dei valori settoriali esposti a causa dell'arrotondamento effettuato nella seconda cifra decimale.

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30.06.2002.

Ministero delle attività produttive

Servizio Centrale delle Camere di commercio - Ufficio B2

CAMERA DI COMMERCIO DI VIBO VALENTIA			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO (**)
Agricoltura	2.957	44,3	77.865,17
Artigianato	2.784	9,4	78.996,21
Industria	1.441	10,9	130.300,53
Commercio	4.831	15,1	142.941,84
Cooperazione	230	1,0	14.191,20
Turismo	910	4,5	44.563,52
Trasporto e spedizioni	430	4,6	61.710,92
Credito	93	0,9	23.977,03
Assicurazioni	105	0,4	4.629,52
Servizi alle imprese	620	5,0	130.871,21
Altri settori	252	3,9	29.938,49
TOTALE	**14.653**	**100,0**	**739.985,64**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

(**)Il valore aggiunto settoriale è stato ottenuto trasformando in euro i valori espressi in lire. Il totale può differire dalla effettiva somma dei valori settoriali esposti a causa dell'arrotondamento effettuato nella seconda cifra decimale.

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30.06.2002.

02A14568

DECRETO 17 dicembre 2002.

Autorizzazione della Società Quality and Security di Salerno quale organismo riconosciuto, ai sensi della direttiva 94/25/CE - Unità da diporto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO
INTERNO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista le direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'art. 49 e l'allegato *A;*

Visto i decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si può provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Ritenuto necessario che gli operatori economici del settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale dei propri prodotti;

Vista la istanza avanzata dalla Società Quality and Security S.r.l., con sede legale in Salerno, via Porto n. 34;

Rilevato che la Società Quality and Security S.r.l. possiede i requisiti elencati nell'allegato *X* al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto l'esito favorevole della visita ispettiva condotta presso il richiedente;

Decretano:

Art. 1.

1. La Società Quality and Security S.r.l. è autorizzata, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ad espletare per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o importatori le procedure di attestazione di conformità di cui al''art. 6 del decreto stesso e precisamente:

a) per le categorie A e B:

1. per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-*bis*) di cui all'allegato *V*; moduli B, C, D, F, G ed H, di cui agli allegati *VI*, *VII*, *XII*, *XIII*, *XIV* e *XV*;

2. per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato *VI*; conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato *VII* e moduli B, D, F, G ed H di cui agli allegati *XII*, *XIII*, *XIV* e *XV*;

b) per la categoria C:

1. per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri:

a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato *II*; controllo della fabbricazione interna (modulo A), di cui all'allegato *IV*; moduli B, C, D, F, G ed H di cui agli allegati *VI*, *VII*, *XII*, *XIII*, *XIV* e *XV*;

b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato *II*: controllo della fabbricazione interna e prove (modulo A-*bis)*, di cui all'allegato *V*; moduli B, C, D, F, G ed H di cui agli allegati *VI*, *VII*, *XII*, *XIII*, *XIV* e *XV*;

2. per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato *VI*; conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato *VII*; moduli B, D, F, G ed H di cui agli allegati *XII*, *XIII*, *XIV* e *XV*;

c) per la categoria D:

1. per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interna (modulo A) di all'allegato *IV*; moduli B, C, D, F, G ed H di cui agli allegati *VI*, *VII*, *XII*, *XIII*, *XIV* e *XV*;

d) per i componenti di cui all'allegato *I*: moduli B, C, D, F, G ed H di cui agli allegati *VI*, *VII*, *XII*, *XIII*, *XIV* e *XV*.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione sono a carico della Società Quality and Security S.r.l., con sede legale in Salerno, via Porto n. 34 e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Con periodicità semestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo interno.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione provvisoria ha validità fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e della competitività
GOTI

Il direttore della direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo interno
CALIENDO

02A14564

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 23 dicembre 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001 che prevede, fra l'altro, l'individuazione dei beni immobili non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti dalla norma di proprietà dello Stato;

Vista la nota n. 14092 del 18 gennaio 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro;

Visto l'elenco predisposto dall'Ente tabacchi italiani S.p.a. trasmesso all'Agenzia del demanio con nota n. 66/P del 1º ottobre 2002, contenente la indicazione degli immobili ritenuti dalla medesima non strumentali alle attività istituzionali svolte, riconosciuti di proprietà dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato e appartengono al patrimonio disponibile i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili stessi in capo allo Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

L'Agenzia del demanio è immessa nel possesso dei beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 a decorrere dall'emanazione del presente decreto.

Art. 4.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 5.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 6.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 7.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dalla società non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO

ETI S.p.A. - ELENCO BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI (aggiornamento al 25/09/2002)

Tipologia funzionale: industriale

Numero progressivo	Denominazione bene	Localizzazione			Identificativo Catastale	Consistenza			
		Indirizzo	Città	Prov.		SUPERFICIE COMPLESSIVA	SUPERFICIE COPERTA	SUPERFICIE SVILUPPATA	CUBATURA
1	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via G. Buitoni, 3	Sansepolcro	AR	N.C.E.U. al F.69 p.lle 334 sub.1-2-4; p.lle graffate 334 sub.3, 470 e 471	9.120	6.467	10.457	44.487
2	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via Cortonese, 143	Perugia	PG	N.C.E.U. al F. 251 p.lla 308 sub.1-2-3-4-5-6; p.lle graffate 308 sub.7 e 1510	20.000	10.802	20.488	96.595
3	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via XXIV Maggio, 99/101	Pontecorvo	FR	N.C.E.U. al F. 77 p.lla 144 sub.1-2-3	9.515	7.083	11.836	58.675
4	Agenzia Coltivazione Tabacchi	Strada Statale n.16	Alessano	LE	N.C.E.U. del comune di Alessano al F.4 p.lla 20 sub.4, 5, 6, 8; N.C.T. del comune di Tricase al F. 36 p.lla 50.	57.556	13.835	18.624	115.102
5	Magazzino Tabacchi Greggi	via Malta, 42	Spongano	LE	N.C.E.U. al F. 10 p.lle graffate 5 sub.1, 7 sub.1, 223 sub.1 e 311; p.lla 5 sub.2; p.lla 7 sub.2 e 223 sub.2	19.520	8.965	9.447	52.982
6	Magazzino Tabacchi Greggi	via Montebello, 46	Piacenza	PC	N.C.E.U. al F. 47 p.lle graffate 134 sub.1, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 722, 724 sub.9, 1466 sub.1; p.lla 724 sub.2-3-4-5-6-7; p.lla 791 sub. 1-2-3-4	47.851	26.480	26.939	149.353
7	Magazzino Tabacchi Greggi	Via Bengasi, 5	Tortona	AL	N.C.E.U. al F. 42 p.lla 1221 sub. 2 e 3; p.lla 427 sub. 2, 3, 4, 5, 6; p.lla 438; p.lla 442 sub.2, 3; p.lla 443 sub.2; N.C.T. al Foglio 42 p.lle 96 e 98.	76.908	34.372	35.402	306.673
8	Manifattura Tabacchi	SS Romea, 255	Mesola	FE	N.C.E.U. al F. 45 p.lla 33 sub.1 e 7	29.271	7.610	7.610	47.343
9	Manifattura Tabacchi	v.le Regina Margherita, 33	Cagliari	CA	N.C.E.U. al F. A/18 p.lle graffate 3198, 3253 sub.3, 3306, 3308 sub.1, 4848, 5215, 5216, 5217 e 5218; p.lla 3253 sub. 1-2-4-5-6; p.lla 3308 sub.2 e 3	16.400	9.700	22.690	97.705
10	Manifattura Tabacchi	p.za San Cristoforo, 18	Catania	CT	N.C.E.U. al F. 69 p.lle graffate 1957 sub.1 e 1980 sub.1; p.lla 1957 sub.2-3; p.lle graffate 1957 sub.4 e 1980 sub.2; p.lla 1980 sub.4	7.247	5.588	16.438	63.328
11	Manifattura Tabacchi	via delle Cascine, 35	Firenze	FI	N.C.E.U. al F. 52 p.lle graffata 8 sub. 500 e p.lla 299; p.lla 8 sub. 2-3-4-5-8	54.293	26.324	101.278	513.217
12	Manifattura Tabacchi	Contrada Cammarata	Castrovillari	CS	N.C.E.U. al F. 94 p.lle 349, 350, 351 e 352	20.600	4.786	5.060	16.518
13	Manifattura Tabacchi	v.le Fulvio Testi, 121	Milano	MI	N.C.E.U. al F. 103 p.lla 71 sub.2 e 3; p.lla 51 sub. 1-2-3-4; p.lla 15; p.lle graffate 10, 11, 12, 14, 18, 19, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 70, 77, 92, 93, 110, 111, 701	57.623	26.550	76.570	327.668
14	Manifattura Tabacchi	via Sant'Orsola, 78	Modena	MO	N.C.E.U. al F. 109 p.lle graffate 59 sub.1, 60 sub.1, 61, 80, 98, 100, 101; p.lla 59 sub.2-3 e 5	21.918	14.476	42.657	184.207
15	Manifattura Tabacchi	via Galileo Ferraris, 273	Napoli	NA	N.C.E.U. al F. BAR/6 p.lla 248 sub. 1, 2, 3, 29.	66.540	32.099	79.556	361.174

ETI S.p.A. - ELENCO BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI (aggiornamento al 25/09/2002)

Tipologia funzionale: industriale

Numero progressivo	Denominazione bene	Localizzazione			Identificativo Catastale	Consistenza			
		Indirizzo	Città	Prov.		SUPERFICIE COMPLESSIVA	SUPERFICIE COPERTA	SUPERFICIE SVILUPPATA	CUBATURA
16	Manifattura Tabacchi	via Simone Gulì, 11	Palermo	PA	N.C.E.U. al F. 35 p.lle graffate 825, 826, 827, 828 sub.1; p.lla 828 sub.2-3; p.lla 1562	18.816	9.967	19.080	87.893
17	Manifattura Tabacchi	via Malaspina, 20	Trieste	TS	N.C.E.U. al F. 36 p.lle graffate 4099/1 sub.1, 4093/3 e 4115/3	57.012	21.755	51.626	259.748
18	Manifattura Tabacchi	v.le della Fiera, 1	Verona	VR	N.C.E.U. al F. 297p.lla 1 sub.1, 2, 3, 4, 5	33.973	18.501	50.040	237.654
19	Deposito Generi di Monopolio	via del Vespro, 53	Messina	ME	N.C.E.U. al F. 1/225 p.lla 83 sub. 4-5-6-7-8-9	1.759	1.679	2.714	11.869
20	C.R.T.S.	Circ.ne Ostiense, 191	Roma	RM	N.C.E.U. al F. 821 p.lle graffate 56 sub. 505, 244, 245, 246, 247 sub. 502, 248, 249, 250, 251, 252, 283 sub. 506; p.lla 283 sub. 501 - sub. 502 - sub.503 - sub. 504; p.lla 56 sub.17 - sub. 18 - sub. 19 - sub. 501 - sub. 502 - sub. 503.	9.451	6.551	13.817	59.932
21	Ex M.T.G.	p.za G. da Verrazzano, 7	Roma	RM	N.C.E.U. al F. 821 p.lle graffate 34, 143 sub. 503, 305 sub. 502	2.802	1.835	9.120	33.485
22	Deposito Generi di Monopolio	via Vittorio Veneto, 27	Reggio Calabria	RC	N.C.E.U. al F. RC/123 p.lla 25 sub. 5 e 6	2.488	1.550	1.961	11.185
23	Deposito Generi di Monopolio	Via Rigopiano, 36	Pescara	PE	N.C.E.U. al F. 19 p.lla 849 sub. 1-2-3 e N.C.T. F. 19 p.lla 849	5.295	2.290	2.707	15.029
24	Deposito Generi di Monopolio	p.le Cremona, 3	Brescia	BS	N.C.E.U. al F. SAL/24 p.lla 2139 sub.3-4-5-6-7-8-9-10	3.980	2.245	3.616	15.756
25	Deposito Generi di Monopolio	via Degola, 3/d	Genova	GE	F. SAM/44 p.lla 171 sub. 4-5-6	7.259	7.255	15.031	72.961
26	Deposito Generi di Monopolio	via dei Sali, 5	Venezia Porto Marghera	VE	F. 5 p.lle graffate 47 e 194	17.322	3.814	12.950	50.497
27	Deposito Generi di Monopolio	via Gervasutta, 20	Udine	UD	F. 50 p.lle graffate 181 e 1663 sub.1;	8.967	3.887	4.339	24.362
28	Deposito Generi di Monopolio	via Barcellona, 19/21	Catania	CT	N.C.T. al F. 31 p.lla 574 Fabbricato da accertare all'urbano	5.729	4.503	5.138	26.749
29	Deposito Generi di Monopolio	via Generale De Maria	Palermo	PA	N.C.E.U. al F. 50 p.lle graffate 231 sub.1, 235 sub.2 e 249; p.lla 231 sub.2-3-4-5-6; p.lla 235 sub.1	2.582	1.661	5.574	21.895
	TOTALE					693.791	322.630	678.767	3.384.042

02A14652

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2002.

Approvazione dei modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Approvazione dei modelli di comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate.*

1.1. Sono approvati i seguenti modelli con le relative istruzioni:

a) modello CVS, da utilizzare per la comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate da parte dei soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anteriormente alla data dell'8 luglio 2002;

b) modello CTS, da utilizzare per la comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate da parte dei soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo a decorrere dall'8 luglio 2002, a seguito di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del citato art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall' art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

1.2. I modelli sono composti da un frontespizio, contenente i dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione e dai quadri A e B, concernenti, rispettivamente, i dati relativi alla struttura produttiva destinataria dell'investimento agevolato e i dati riepilogativi.

2. *Reperibilità dei modelli.*

2.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.it

2.2. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi siano conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

2.4. È consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformità grafica ai modelli approvati e della sequenza dei dati.

3. *Definizione dei dati da indicare nelle comunicazioni.*

3.1. I dati richiesti dall'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 253 del 2002, relativi agli investimenti realizzati ed ai crediti maturati sono riferiti alla data del 31 dicembre 2002; quelli relativi ai crediti utilizzati sono riferiti alla data del 13 novembre 2002, di entrata in vigore del decreto-legge n. 253 del 2002.

4. *Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni.*

4.1. Le comunicazioni di cui al punto 1.1 sono presentate, a pena del disconoscimento del beneficio, in via telematica all'Agenzia delle entrate dal 31 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.

4.2. La presentazione telematica può essere effettuata direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

4.3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle comunicazioni è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «REPORT 388» che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it

4.4. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 4.3, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

4.5. La comunicazione deve essere conservata a cura del soggetto interessato, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti.

4.6. Al centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle comunicazioni di cui al punto 1.1.

Motivazioni.

Il decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, al fine di acquisire i dati necessari per il monitoraggio delle agevolazioni fruite per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate e per la pianificazione dei relativi flussi di spesa, all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, stabilisce, per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo nella forma di credito d'imposta, previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, l'obbligo di effettuare un'apposita comunicazione, a pena di decadenza dal beneficio. Tale comunicazione deve contenere i dati concernenti le tipologie e l'ammontare degli investimenti realizzati,

gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli stessi, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti nonché l'ammontare dei contributi fruiti e quelli ancora da utilizzare ed ogni altro dato utile ai fini della ricognizione degli investimenti realizzati.

Lo stesso obbligo è sancito, dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 253 del 2002, per i soggetti che, a decorrere dalla predetta data dell'8 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente all'istanza presentata ai sensi del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Il citato decreto-legge n. 253 del 2002 prevede, inoltre, che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate vengano stabiliti i dati da indicare nelle comunicazioni, i termini entro i quali le stesse debbano essere inviate e venga approvato il modello sulla base del quale le comunicazioni devono essere redatte.

In attuazione delle succitate disposizioni è, pertanto, emanato il presente provvedimento con il quale, attesa la diversità dei soggetti tenuti all'invio delle comunicazioni, vengono anzitutto approvati due distinti modelli con le relative istruzioni - mod. CVS e mod. CTS - da utilizzare per le comunicazioni rispettivamente previste dalla lettera *a)* e dalla lettera *b)* dell'art. 1 del decreto-legge n. 253 del 2002.

Vengono altresì precisate le modalità di presentazione delle comunicazioni, stabilendo che le stesse devono essere presentate esclusivamente in via telematica, come già previsto, relativamente alle istanze cui si riferiscono le comunicazioni della lettera *b)* del presente provvedimento, dal comma 1-*bis* dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 10, del decreto-legge n. 138 del 2002 . Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato «REPORT 388» che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it

In ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione delle predette comunicazioni, viene attribuita al centro operativo di Pescara la relativa competenza.

Con il presente provvedimento vengono inoltre stabiliti i termini di invio delle comunicazioni, stabilendo che le stesse devono essere presentate dal 31 gennaio al 28 febbraio 2003.

Con lo stesso provvedimento viene, infine, disciplinata la reperibilità dei suddetti modelli di comunicazione e ne viene autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

Decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché del decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

Mod. CVS

AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI SOGGETTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIRITTO AL CONTRIBUTO ANTERIORMENTE ALL'8 LUGLIO 2002

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 253 del 12 novembre 2002

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere nell'ipotesi di decadenza dal contributo conseguito.

Modalità di trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- *verifiche dei dati esposti nella comunicazione con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;*
- *verifiche dei dati esposti nelle comunicazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).*

Titolari del trattamento

La comunicazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- *il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;*
- *gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.*

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale | Partita IVA | Codice attività

Cognome o denominazione | Nome

Piccola impresa | Media impresa | Operazione straordinaria

PERSONE FISICHE
Imprenditori individuali

Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Sesso (barrare la casella) M F

Residenza anagrafica o (se diversa) Domicilio Fiscale
Comune | Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Telefono (prefisso, numero)

ALTRI SOGGETTI
artt. 5 e 87, comma 1, lett. a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e stabili organizzazioni di soggetti non residenti

Sede legale
Comune | Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)
Comune | Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Natura giuridica | Telefono (prefisso, numero)

Stato estero di residenza | Codice paese estero | Codice di identificazione fiscale Stato estero

Dati relativi al bilancio (se soggetti tenuti a redigere il bilancio)

Capitale sociale	Riserve	Perdita di esercizio	Versamenti a fondo perduto dei soci
,00	,00	,00	,00

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale | Codice carica
Cognome | Nome | Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diversa) Domicilio Fiscale
Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.
Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso, numero)

SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO :

– dichiara di aver compilato i quadri A relativi a n. [ ] strutture produttive e il quadro B

FIRMA DEL SOGGETTO CHE PRESENTA LA COMUNICAZIONE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno (giorno, mese, anno)

Riservato all'intermediario

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

CODICE FISCALE

QUADRO A

DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA PRODUTTIVA DESTINATARIA DELL'INVESTIMENTO AGEVOLATO

Struttura produttiva N.

SEZ. I

DATI DI CARATTERE GENERALE

1 Comune — Provincia

2 Indirizzo — C.A.P. — Cod. Reg.

Ubicazione della struttura produttiva

3 Soggetto sottoposto alla procedura prevista dal comma 6 dell'art. 8 L. 388/2000

4 AVVIO DELL'INVESTIMENTO (vedi istruzioni) — Data

Elenco aiuti (vedere istruzioni)

	Estremi normativi dell'agevolazione fruita	anno di erogazione	importo
5			,00
6			,00
7			,00
8			,00
9			,00
10			,00

SEZ. II

DATI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO REALIZZATO ALLA DATA DEL 31-12-2002

11 DATI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO REALIZZATO

Descrizione documento — Data

Barrare le caselle delle colonne 2 e 4 per indicare l'anno di realizzazione e le caselle delle colonne 3 e 5 per indicare l'entrata in funzione

Tipologia dell'investimento realizzato

		2001		2002	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

22 AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO LORDO REALIZZATO ,00

23 Dati relativi al collaudo (nel caso di impianto/struttura produttiva soggetto a collaudo – vedi istruzioni)

Codice fiscale — Numero — Data

Beni dismessi o ceduti a terzi

		2001	2002
24		,00	,00
25		,00	,00
26		,00	,00
27		,00	,00
28		,00	,00
29		,00	,00
30		,00	,00
31		,00	,00
32		,00	,00
33		,00	,00

34 Costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi ,00

35 AMMONTARE DEGLI AMMORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE ,00

36 AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO NETTO REALIZZATO ,00

37 AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA MATURATO ,00

CODICE FISCALE

Struttura produttiva N.

38 NUMERO DELLE FATTURE RELATIVE AI COSTI DELL'INVESTIMENTO AGEVOLATO

PARTITA IVA (O CODICE FISCALE) DEI CONTRAENTI

Dati dei contraenti

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Modalità di regolazione finanziaria

		importo
51	assegni circolari	,00
52	assegni bancari	,00
53	bonifici bancari	,00
54	bancomat o carta di credito	,00
55	contanti	,00
56	altro	,00

SEZIONE III

DATI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO AVVIATO E NON REALIZZATO ALLA DATA DEL 31-12-2002

Tipologia ed entità dell'investimento avviato e non realizzato

		2003	2004	2005	2006
57		,00	,00	,00	,00
58		,00	,00	,00	,00
59		,00	,00	,00	,00
60		,00	,00	,00	,00
61		,00	,00	,00	,00
62		,00	,00	,00	,00
63		,00	,00	,00	,00
64		,00	,00	,00	,00
65		,00	,00	,00	,00
66		,00	,00	,00	,00

67 AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO NETTO AVVIATO PRIMA DELL'8/7/2002 E NON REALIZZATO ,00

		2003	2004	2005	2006
68	AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO ALL'INVESTIMENTO DI CUI AL RIGO 67	,00	,00	,00	,00

CODICE FISCALE

QUADRO B
DATI RIEPILOGATIVI

SEZIONE I DATI RIEPILOGATIVI DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI	1	**AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO NETTO REALIZZATO** (somma dei righi 36 relativi a ciascuna struttura produttiva)	,00
	2	**AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CREDITO D'IMPOSTA MATURATO** (somma dei righi 37 relativi a ciascuna struttura produttiva)	,00
	3	**AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO**	,00
	4	**AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CREDITO D'IMPOSTA DA UTILIZZARE** (differenza tra l'importo indicato nel rigo 2 e l'importo del rigo 3)	,00
SEZIONE II DATI RIEPILOGATIVI DEGLI INVESTIMENTI AVVIATI E NON REALIZZATI	5	**AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO NETTO AVVIATO PRIMA DELL'8/7/2002 E NON REALIZZATO** (somma dei righi 67 relativi a ciascuna struttura produttiva)	,00
	6	**AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO ALL'INVESTIMENTO DI CUI AL PUNTO 5** (somma dei righi 68 relativi a ciascuna struttura produttiva)	,00

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL

MODELLO DI COMUNICAZIONE RELATIVO AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI SOGGETTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIRITTO AL CONTRIBUTO ANTERIORMENTE ALL'8 LUGLIO 2002

Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione

La presente comunicazione, prevista dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 12 novembre 2002, n. 253, deve essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio, dai soggetti che anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 hanno conseguito il diritto al contributo di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La comunicazione deve essere redatta in conformità al presente modello e conservata a cura del contribuente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati, unitamente alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la ricezione in via telematica.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nel sito Internet www.agenziaentrate.it , dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati relativi agli investimenti nelle aree svantaggiate deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica dal 31 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.

La trasmissione dei dati contenuti nel modello di comunicazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il soggetto che effettua la comunicazione appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via telematica.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la comunicazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

L'intermediario deve, altresì, rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si ricorda che la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "Report 388", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it.

Compilazione del modello

Il contribuente deve presentare la comunicazione redatta su un unico modello contenente i dati degli investimenti agevolati, complessivamente effettuati in tutte le strutture produttive, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 388/2000 vigente prima delle modifiche disposte dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002 , n. 178.

Il modello di comunicazione è composto da:

- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi dell'impresa che effettua la comunicazione nonché la sottoscrizione del soggetto tenuto a tale adempimento con l'indicazione dei quadri compilati;
- il Quadro A, che contiene i dati relativi alla struttura produttiva destinataria dell' investimento agevolato. Si precisa che, se l'impresa ha più strutture produttive interessate dall' investimento agevolato, dovrà compilare per ciascuna struttura produttiva un apposito Quadro A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Struttura produttiva N." posta in alto a destra del medesimo quadro;
- il Quadro B, che contiene i dati riepilogativi dell' investimento realizzato e del relativo credito d'imposta.

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

Frontespizio

Codice fiscale e Partita IVA

Devono essere indicati il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuito all'impresa che effettua la comunicazione.

Codice attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

Cognome o denominazione e nome

Devono essere indicati il cognome e il nome o la denominazione dell'impresa che effettua la comunicazione.

Piccola impresa e media impresa

Barrare la casella corrispondente se trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea ripresa in Allegato I al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella G.U. delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001) e nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001 dell'Agenzia delle Entrate.

Operazione straordinaria

Barrare la casella se è intervenuta un'operazione straordinaria nel periodo intercorrente tra la data di avvio e/o di realizzazione dell'investimento agevolato e la data di presentazione della presente comunicazione.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, data e luogo di nascita, sesso, residenza anagrafica e gli altri dati richiesti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Natura giuridica

Il codice da indicare deve essere desunto:
- per le società di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4. delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate;
- per le società ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4. delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Stato estero di residenza, codice paese estero

I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti che esercitano l'attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; il codice dello Stato estero va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2002 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Dati relativi al bilancio

Per le società, se tenute alla redazione del bilancio, devono essere indicati i dati relativi al capitale sociale, alle riserve, alla perdita di esercizio e ai versamenti a fondo perduto dei soci, desunti dal bilancio approvato anteriormente al primo utilizzo del credito d'imposta.

Dati relativi al rappresentante

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente che effettua la comunicazione o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive la comunicazione. Per quanto riguarda il codice di carica, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico 2002 - Società di persone ed equiparate (paragrafo 2.5) e Unico 2002 - Società di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6).

Sottoscrizione della comunicazione

Il soggetto che effettua la comunicazione deve indicare in tale riquadro il numero delle strutture produttive, destinatarie degli investimenti agevolati, per le quali sono stati compilati i corrispondenti Quadri A.

Con la successiva sottoscrizione, il contribuente conferma la corrispondenza dei dati contenuti nella comunicazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

QUADRO A - DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA PRODUTTIVA DESTINATARIA DELL'INVESTIMENTO AGEVOLATO

Il quadro si compone di tre sezioni:
- la sezione I, relativa ai dati di carattere generale;
- la sezione II, concernente i dati relativi agli investimenti avviati prima dell'8 luglio 2002 e realizzati alla data del 31 dicembre 2002;
- la sezione III, concernente i dati relativi agli investimenti avviati prima dell'8 luglio 2002 e non ancora realizzati alla predetta data del 31 dicembre 2002.

Sezione I - Dati di carattere generale

Nella presente sezione vanno indicati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento agevolato, alla data di avvio dell'ultimo investimento nonché agli aiuti fruiti.

Se l'impresa ha più diramazioni territoriali che nel loro insieme costituiscono un'unica "struttura produttiva", indicare l'indirizzo di una sola di esse. Nell'ipotesi in cui la struttura produttiva sia ubicata in più comuni, va indicato uno solo di essi.

Per quanto concerne gli aiuti, nella sezione vanno indicati gli aiuti relativi a beni diversi da quelli che fruiscono del contributo previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000, di cui il contribuente abbia ottenuto la concessione negli ultimi tre anni, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, previsti da norme comunitarie, statali, regionali o, comunque assegnati da enti o istituzioni pubbliche, ivi compresi eventuali finanziamenti agevolati.

In particolare:

nel **rigo 1,** vanno indicati il comune e la sigla della provincia;

nel **rigo 2,** indicare nella **casella 1,** la frazione, la via o la piazza e il numero civico, nella **casella 2**, il codice di avviamento postale, nella **casella 3**, il codice regionale desunto dalla "Tabella codici regioni" riportata nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002 - Persone fisiche (Fascicolo 1);

nel **rigo 3,** barrare la casella se trattasi di soggetto sottoposto alla procedura prevista dal comma 6, art. 8 della legge n. 388 del 2000, in quanto trattasi di investimenti in attività che riguardano prodotti o appartengono a settori soggetti a discipline comunitarie specifiche ovvero che ricadono nella disciplina multisettoriale dei grandi progetti (vedasi circolare n. 41/E del 18.04.2001);

nel **rigo 4**, va indicata la data di avvio dell'investimento, ammissibile al contributo, realizzato nel periodo intercorrente tra l'8 luglio 2002 e il 31 dicembre 2002 ovvero non ancora realizzato alla predetta data del 31 dicembre 2002; in caso di più investimenti rientranti nelle predette ipotesi, il dato richiesto va riferito all' investimento avviato da ultimo;

nei **righi da 5 a 10**, riportare nella **colonna 1,** gli estremi normativi dei singoli aiuti fruiti elencati nella tabella 1 sotto riportata ovvero, nel caso di aiuto non classificato, indicare gli estremi della norma che ha disciplinato l'erogazione dell'agevolazione, nella **colonna 2,** l'anno di erogazione e nella **colonna 3,** l' importo erogato.

TABELLA 1 - AIUTI FRUITI

1 - D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 art. 1, c. 2, convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Agevolazioni agli investimenti produttivi nelle aree depresse: settori Industria, Commercio e Turismo

2 - Legge 19 dicembre 1992, n. 488, art. 1, c. 3 - Contratti di programma

3 - Legge 25 febbraio 1992, n. 215 – Interventi a favore della imprenditoria femminile

4 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art.2, c.203, lett. d) - Patti territoriali

Sezione II – Dati relativi all'investimento realizzato

Nella sezione vanno riportati i dati degli investimenti realizzati entro la data del 31.12.2002 e dei beni ceduti o dismessi entro la stessa data relativi alla medesima struttura produttiva cui si riferisce il presente Quadro A nonché i dati relativi ai contraenti e alle modalità di regolazione finanziaria delle spese sostenute.

Rientrano in tale categoria, pertanto, sia gli investimenti realizzati anteriormente all'8 luglio 2002 sia gli investimenti avviati prima di tale data e realizzati entro il 31 dicembre 2002.

La data di realizzazione dell'investimento va individuata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 75 del TUIR. Pertanto, in caso di acquisto di beni mobili, si considera la data di consegna o spedizione; nel caso di beni immobili, la data di stipula dell'atto, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale; in caso di prestazioni di servizi, la data in cui esse sono state ultimate; in caso di contratto d'appalto, la data di ultimazione dell'opera, cioè la data in cui avviene il collaudo definitivo; nel caso di opere realizzate in economia, la data di ultimazione. Per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria, deve essere considerata, in ogni caso, la data di consegna del bene. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alle circolari emanate al riguardo dalla Agenzia delle Entrate.

Compilare la sezione nel modo seguente:

nel **rigo 11,** vanno riportati i dati relativi all' investimento realizzato; in caso di più investimenti destinati alla stessa struttura produttiva, va indicato il dato riferito all'investimento realizzato per primo.

In particolare:

nel **campo 1,** indicare la tipologia (es.: bolla di consegna, fattura , rogito ecc.) del documento da cui risulti in modo inequivocabile la realizzazione dell'investimento;

nel **campo 2,** scrivere la data (giorno, mese e anno) di realizzazione dell'investimento, desunta dal documento indicato nel campo 1;

nei **righi da 12 a 21** vanno indicate le varie tipologie di investimento realizzate entro il 31 dicembre 2002. Le tipologie descritte riguardano sia i beni acquisiti a titolo derivativo, sia quelli acquisiti sulla base di un contratto di leasing, sia quelli realizzati a seguito di appalto, sia quelli realizzati in economia. I costi relativi ad interventi di ammodernamento e riattivazione devono essere inseriti nella tipologia dei beni cui si riferiscono.

In particolare:

- nella **colonna 1**, riportare la tipologia dei beni oggetto dell'investimento realizzato, desunta dalla tabella 2 sotto riportata, ovvero, in caso di beni non classificati, descrivere, in forma libera, la tipologia dei beni agevolabili acquisiti;
- nelle **colonne 2 e 4,** barrare la casella corrispondente agli anni 2001 e 2002 per indicare l'anno di realizzazione dell'investimento agevolato; in caso di acquisizione nei due anni previsti di beni appartenenti alla stessa tipologia, barrare entrambe le caselle delle colonne 2 e 4;
- nelle **colonne 3 e 5,** barrare la casella corrispondente agli anni 2001 e 2002 per indicare l'anno di entrata in funzione dell'investimento agevolato; in caso di più beni appartenenti alla medesima tipologia, barrare la casella solo se **tutti** i beni sono entrati in funzione nello stesso anno di acquisizione;

TABELLA 2 – TIPOLOGIA BENI

1 - Autovetture, motoveicoli e simili
2 - Autoveicoli da trasporto, autoveicoli pesanti, carrelli elevatori
3 - Macchine elettroniche ed elettromeccaniche, computers, sistemi telefonici
4 - Attrezzatura varia e minuta
5 - Impianti e macchinari specifici
6 - Impianti e macchinari generici
7 - Costruzioni leggere, tettoie, baracche
8 - Beni immobili
9 - Beni immateriali

nel **rigo 22,** indicare l'ammontare lordo dell'investimento realizzato.

Detto ammontare è costituito dal costo complessivo sostenuto per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Per gli investimenti realizzati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle circolari emanate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate;

nel **rigo 23,** da compilare solo se i beni oggetto dell'investimento realizzato sono soggetti a collaudo, vanno indicati i dati relativi al **primo** collaudo effettuato e, in particolare, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il collaudo, il numero e la data del documento da questi rilasciato;

nei **righi da 24 a 33**, vanno riportati la tipologia e l'ammontare del costo storico, al netto degli ammortamenti, relativi ai beni ceduti e dismessi alla data del 31 dicembre 2002. In particolare:

- nella **colonna 1,** indicare la tipologia dei beni ceduti e dismessi, desunta dalla tabella 2 sopra riportata, ovvero, in caso di beni non classificati, descrivere, in forma libera, la tipologia dei beni ceduti e dismessi;
- nelle **colonne 2 e 3,** indicare l'ammontare dei costi non ammortizzati dei beni ceduti e dismessi rispettivamente nell'anno 2001 e 2002;

nel **rigo 34**, riportare la somma degli importi già indicati nelle colonne 2 e 3 dei righi da 24 a 33;

nel **rigo 35,** indicare l'ammontare degli ammortamenti rilevanti ai fini dell'agevolazione.

Si ricorda che gli ammortamenti relativi ai beni che formano oggetto dell'investimento rilevano a partire dall'esercizio successivo a quello della loro entrata in funzione.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, vanno considerati gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà.

Per ulteriori approfondimenti in ordine alle modalità di determinazione degli ammortamenti, si rinvia alle circolari emanate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate;

nel **rigo 36,** indicare la differenza tra l'importo di rigo 22 e la somma degli importi dei righi 34 e 35; tale differenza costituisce l'investimento netto da riportare, complessivamente per tutte le strutture produttive, nel **rigo 1** del Quadro B;

nel **rigo 37,** indicare l'ammontare del credito d'imposta relativo all'investimento realizzato entro il 31 dicembre 2002; tale importo va riportato, complessivamente per tutte le strutture produttive, nel **rigo 2** del Quadro B;

nel **rigo 38,** va indicato il numero complessivo delle fatture relative ai costi dell' investimento realizzato;

nei **righi da 39 a 50,** va indicato il numero di partita IVA ovvero, se non in possesso di partita IVA, il codice fiscale dei soggetti che hanno fornito i beni o con i quali sono stati intrattenuti rapporti per la realizzazione dell'investimento;

nei **righi da 51 a 56,** vanno indicate le modalità adottate per la regolazione finanziaria dei costi sostenuti per la realizzazione dell'investimento e gli importi corrisposti.

Il rigo 56, va compilato in forma libera solo se le modalità di pagamento adottate sono diverse da quelle indicate nei righi precedenti.

Sezione III – Dati relativi all'investimento avviato e non realizzato alla data del 31 dicembre 2002

Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi all' investimento avviato prima dell'8 luglio e non realizzato alla data del 31 dicembre 2002.

Il soggetto dovrà, pertanto, indicare in via presuntiva l'ammontare dell'investimento agevolabile, tenendo conto anche delle cessioni, dismissioni e ammortamenti, che prevede di effettuare entro l'anno 2006 e l'ammontare del credito d'imposta spettante per ciascuno degli anni previsti.

Compilare la sezione nel modo seguente:

nei **righi da 57 a 66,** indicare:

- nella **colonna 1**, la tipologia dei beni oggetto dell'investimento programmato, desunta dalla tabella 2 sopra riportata, ovvero, in caso di beni non classificati, descrivere, in forma libera, la tipologia dei beni agevolabili;
- nelle **colonne 2, 3, 4 e 5,** l'ammontare dell' investimento netto che il soggetto prevede di realizzare rispettivamente negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006; nell'anno 2003 va ricompreso anche l'ammontare dell'investimento netto realizzato tra il 1° gennaio 2003 e la data di invio della presente comunicazione;

nel **rigo 67,** riportare la somma degli importi già indicati nelle colonne 2, 3, 4 e 5 dei righi da 57 a 66;

nel **rigo 68,** indicare, rispettivamente nelle **colonne 1, 2, 3 e 4,** l'ammontare del credito d'imposta corrispondente all'investimento indicato nel rigo 67 e presuntivamente spettante negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

QUADRO B – DATI RIEPILOGATIVI

Il quadro B è composto di due sezioni e serve per indicare:

- nella **Sezione I,** i dati riepilogativi dell' investimento agevolabile realizzato entro il 31 dicembre 2002, relativamente a tutte le strutture produttive della medesima impresa;
- nella **Sezione II,** i dati riepilogativi dell' investimento agevolabile avviato prima dell'8 luglio e non realizzato alla data del 31 dicembre 2002, relativamente a tutte le strutture produttive.

Sezione I

In questa sezione indicare:

nel **rigo 1,** la somma degli ammontari dell' investimento netto indicato nel rigo 36 del quadro A relativo a ciascuna struttura produttiva;

nel **rigo 2,** la somma degli importi relativi al credito d'imposta maturato, indicato nel rigo 37 del quadro A relativo a ciascuna struttura produttiva;

nel **rigo 3,** l'ammontare complessivo del credito d'imposta utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 253/2002;

nel **rigo 4,** l'ammontare complessivo del credito d'imposta residuo da utilizzare a partire dal 31 marzo 2003, risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo 2 e l'importo indicato nel rigo 3.

Sezione II

In questa sezione riportare:

nel **rigo 5,** la somma degli ammontari dell' investimento netto indicato nel rigo 67 del quadro A relativo a ciascuna struttura produttiva;

nel **rigo 6,** la somma degli importi relativi al credito d'imposta indicato nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo 68 del quadro A relativo a ciascuna struttura produttiva.

Mod. CTS

AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI SOGGETTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIRITTO AL CONTRIBUTO DALL'8 LUGLIO 2002

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. n. 253 del 12 novembre 2002

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere nell'ipotesi di decadenza dal contributo conseguito.

Modalità di trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- *verifiche dei dati esposti nella comunicazione con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;*
- *verifiche dei dati esposti nelle comunicazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).*

Titolari del trattamento

La comunicazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- *il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;*
- *gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.*

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Mod. CTS

Codice fiscale | Partita IVA | Codice attività

Cognome o denominazione | Nome

PMI

Codice fiscale del soggetto che ha presentato l'istanza (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie)

Data dell'operazione straordinaria (giorno, mese, anno)

Protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza di ammissione al credito

PERSONE FISICHE
Imprenditori individuali

Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Sesso (barrare la casella) M F

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Telefono (prefisso, numero)

ALTRI SOGGETTI
artt. 5 e 87, comma 1, lett. a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e stabili organizzazioni di soggetti non residenti

Sede legale: Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Natura giuridica | Telefono (prefisso, numero)

Stato estero di residenza | Codice paese estero | Codice di identificazione fiscale Stato estero

Dati relativi al bilancio (se soggetti tenuti a redigere il bilancio)

Capitale sociale	Riserve	Perdita di esercizio	Versamenti a fondo perduto dei soci
,00	,00	,00	,00

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale | Codice carica

Cognome | Nome | Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso, numero)

SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO :

– dichiara di aver compilato i quadri A relativi a n. [ ] strutture produttive e il quadro B

FIRMA DEL SOGGETTO CHE PRESENTA LA COMUNICAZIONE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno (giorno, mese, anno)

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Mod. CTS

CODICE FISCALE

QUADRO A

DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA PRODUTTIVA DESTINATARIA DELL'INVESTIMENTO AGEVOLATO

Struttura produttiva N.

SEZ. I

DATI DI CARATTERE GENERALE

Ubicazione della struttura produttiva

1 Comune — Provincia

2 Indirizzo — C.A.P. — Cod. Reg.

3 Soggetto sottoposto alla procedura prevista dal comma 6 dell'art. 8 L. 388/2000

Avvio dell'investimento

4 Data — Importo ,00

Elenco aiuti (vedere istruzioni)

	Estremi normativi dell'agevolazione fruita	anno di erogazione	importo
5			,00
6			,00
7			,00
8			,00
9			,00
10			,00

SEZ. II

DATI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO REALIZZATO ALLA DATA DEL 31-12-2002

Tipologia dell'investimento realizzato

		Barrare la casella per indicare l'entrata in funzione
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

22 AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO LORDO REALIZZATO ,00

23 Dati relativi al collaudo (nel caso di impianto/struttura produttiva soggetto a collaudo – vedi istruzioni)

Codice fiscale — Numero — Data

Beni dismessi o ceduti a terzi

24		,00
25		,00
26		,00
27		,00
28		,00
29		,00
30		,00
31		,00
32		,00
33		,00

34 Costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi ,00

35 AMMONTARE DEGLI AMMORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE ,00

36 AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO NETTO REALIZZATO ,00

37 AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA MATURATO ,00

Mod. CTS

CODICE FISCALE

Struttura produttiva N.

DATI DEI CONTRAENTI

38 NUMERO DELLE FATTURE RELATIVEO AI COSTI DELL'INVESTIMENTO AGEVOLATO

PARTITA IVA (O CODICE FISCALE) DEI CONTRAENTI

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Modalità di regolazione finanziaria

		importo
51	assegni circolari	,00
52	assegni bancari	,00
53	bonifici bancari	,00
54	bancomat o carta di credito	,00
55	contanti	,00
56	altro	,00

SEZIONE III

DATI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO AVVIATO E NON REALIZZATO ALLA DATA DEL 31-12-2002

Tipologia ed entità dell'investimento avviato e non realizzato

		2003	2004	2005
57		,00	,00	,00
58		,00	,00	,00
59		,00	,00	,00
60		,00	,00	,00
61		,00	,00	,00
62		,00	,00	,00
63		,00	,00	,00
64		,00	,00	,00
65		,00	,00	,00
66		,00	,00	,00
67	AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO NETTO AVVIATO E NON ANCORA REALIZZATO			,00
68	AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO ALL'INVESTIMENTO DI CUI AL RIGO 67	,00	,00	,00

Mod. CTS

CODICE FISCALE

QUADRO B
DATI RIEPILOGATIVI

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
SEZIONE I DATI RIEPILOGATIVI DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI	1	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO NETTO REALIZZATO (somma dei righi 36 relativi a ciascuna struttura produttiva)	,00
	2	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CREDITO D'IMPOSTA MATURATO (somma dei righi 37 relativi a ciascuna struttura produttiva)	,00
	3	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO	,00
	4	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CREDITO D'IMPOSTA DA UTILIZZARE (differenza tra l'importo indicato nel rigo 2 e l'importo del rigo 3)	,00
SEZIONE II DATI RIEPILOGATIVI DEGLI INVESTIMENTI AVVIATI E NON REALIZZATI	5	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO NETTO AVVIATO E NON ANCORA REALIZZATO (somma dei righi 67 relativi a ciascuna struttura produttiva)	,00
	6	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO ALL'INVESTIMENTO DI CUI AL PUNTO 5 (somma dei righi 68 relativi a ciascuna struttura produttiva)	,00

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL

MODELLO DI COMUNICAZIONE RELATIVO AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI SOGGETTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIRITTO AL CONTRIBUTO DALL'8 LUGLIO 2002

Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione

La presente comunicazione, prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 12 novembre 2002, n. 253, deve essere presentata, a pena di decadenza dal contributo, dai soggetti che a decorrere dalla data dell'8 luglio 2002 hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal D.L. 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178.

La comunicazione, contenente i dati relativi agli investimenti realizzati, deve essere redatta in conformità al presente modello e conservata a cura del contribuente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati, unitamente alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la ricezione in via telematica.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nel sito Internet www.agenziaentrate.it , dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione dei dati relativi agli investimenti nelle aree svantaggiate deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica dal 31 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.

La trasmissione dei dati contenuti nel modello di comunicazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il soggetto che effettua la comunicazione appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via telematica.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la comunicazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

L'intermediario deve, altresì, rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si ricorda che la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "Report 388", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it.

Compilazione del modello

Si precisa che per ogni istanza presentata ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, deve essere inviata una comunicazione redatta su unico modello, contenente i dati degli investimenti agevolati, complessivamente effettuati in tutte le strutture produttive già indicate nella predetta istanza ritenuta ammissibile dall'Agenzia delle Entrate.

Il modello di comunicazione è composto da:

- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi dell'impresa che effettua la comunicazione, gli estremi dell'istanza presentata al fine di ottenere il contributo nonché la sottoscrizione del soggetto che effettua la comunicazione con l'indicazione dei quadri compilati;
- il Quadro A, che contiene i dati relativi alla struttura produttiva destinataria dell' investimento agevolato. Si precisa che, se l'impresa ha più strutture produttive interessate dall' investimento agevolato, dovrà compilare per ciascuna struttura produttiva un apposito Quadro A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Struttura produttiva N." posta in alto a destra del medesimo quadro;
- il Quadro B, che contiene i dati riepilogativi dell' investimento realizzato e del relativo credito d'imposta.

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

Frontespizio

Codice fiscale e Partita IVA

Devono essere indicati il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuito all'impresa che effettua la comunicazione.

Codice attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

Cognome o denominazione e nome

Devono essere indicati il cognome e il nome o la denominazione dell'impresa che effettua la comunicazione.

Piccola e media impresa

Barrare la casella se trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea ripresa in Allegato 1 al Regola-

mento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella G.U. delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001) e nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001 dell'Agenzia delle Entrate.

Codice fiscale del soggetto che ha presentato l'istanza

Il campo deve essere compilato solo nel caso in cui il soggetto che effettua la comunicazione sia un soggetto diverso da quello che ha presentato l'istanza, per effetto di operazioni straordinarie (fusione, trasformazione, scissione totale o parziale, conferimento di azienda o di ramo di azienda) e di successione, indicando anche la relativa data.

Protocollo dell'istanza

Indicare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza di ammissione al contributo.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, data e luogo di nascita, sesso, residenza anagrafica e gli altri dati richiesti.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Natura giuridica

Il codice da indicare deve essere desunto:
- per le società di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate;
- per le società ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Stato estero di residenza, codice paese estero

I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti che esercitano l'attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; il codice dello Stato estero va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2002 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Dati relativi al bilancio

Per le società, se tenute alla redazione del bilancio, devono essere indicati i dati relativi al capitale sociale, alle riserve, alla perdita di esercizio e ai versamenti a fondo perduto dei soci, desunti dal bilancio approvato anteriormente al primo utilizzo del credito d'imposta ovvero, in caso di non utilizzo del credito, dall'ultimo bilancio approvato.

Dati relativi al rappresentante

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente che effettua la comunicazione o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive la comunicazione. Per quanto riguarda il codice di carica, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate (paragrafo 2.5) e Unico 2002-Società di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6).

Sottoscrizione della comunicazione

Il soggetto che effettua la comunicazione deve indicare in tale riquadro il numero delle strutture produttive, destinatarie degli investimenti agevolati, per le quali sono stati compilati i corrispondenti Quadri A.
Con la successiva sottoscrizione, il contribuente conferma la corrispondenza dei dati contenuti nella comunicazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

QUADRO A - DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA PRODUTTIVA DESTINATARIA DELL'INVESTIMENTO AGEVOLATO

Il quadro si compone di tre sezioni:
- la sezione I, relativa ai dati di carattere generale;
- la sezione II, concernente i dati relativi agli investimenti avviati successivamente alla presentazione dell'istanza e realizzati alla data del 31 dicembre 2002;
- la sezione III, concernente i dati relativi agli investimenti avviati successivamente alla presentazione dell'istanza e non ancora realizzati alla predetta data del 31 dicembre 2002.

Sezione I - Dati di carattere generale

Nella presente sezione vanno indicati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento agevolato, all' avvio dell' investimento nonché agli aiuti fruiti.

Se l'impresa ha più diramazioni territoriali che nel loro insieme costituiscono un'unica "struttura produttiva", indicare l' indirizzo di una sola di esse. Nell'ipotesi in cui la struttura produttiva sia ubicata in più comuni, va indicato uno solo di essi.

Per quanto concerne gli aiuti, nella sezione vanno indicati gli aiuti relativi a beni diversi da quelli che fruiscono del contributo previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, di cui il contribuente abbia ottenuto la concessione negli ultimi tre anni, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, previsti da norme comunitarie, statali, regionali o, comunque assegnati da enti o istituzioni pubbliche, ivi compresi eventuali finanziamenti agevolati.

In particolare:

nel **rigo 1,** vanno indicati il comune e la sigla della provincia;

nel **rigo 2,** indicare nella **casella 1,** la frazione, la via o la piazza e il numero civico, nella **casella 2,** il codice di avviamento postale, nella **casella 3,** il codice regionale desunto dalla "Tabella codici regioni" riportata nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Persone fisiche (Fascicolo 1);

nel **rigo 3,** barrare la casella se trattasi di soggetto sottoposto alla procedura prevista dal comma 6, art. 8 della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni, in quanto trattasi di investimenti in attività che riguardano prodotti o appartengono a settori soggetti a discipline comunitarie specifiche ovvero che ricadono nella disciplina multisettoriale dei grandi progetti (vedasi circolare n. 41/E del 18.04.2001);

nel **rigo 4,** va indicata la data di avvio dell'investimento, ammissibile al contributo, desunta dai documenti in possesso del contribuente nonché l' importo corrisposto risultante dalla anzidetta documentazione;

nei **righi da 5 a 10,** riportare nella **colonna 1,** gli estremi normativi dei singoli aiuti fruiti, elencati nella tabella 1 sotto riportata ovvero, nel caso di aiuto non classificato, indicare gli estremi della norma che ha disciplinato l'erogazione dell'agevolazione, nella **colonna 2,** l'anno di erogazione e nella **colonna 3,** l' importo erogato.

TABELLA 1 - AIUTI FRUITI

1 - D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 art. 1, c. 2, convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Agevolazioni agli investimenti produttivi nelle aree depresse: settori Industria, Commercio e Turismo

2 - Legge 19 dicembre 1992, n. 488, art. 1, c. 3 - Contratti di programma

3 - Legge 25 febbraio 1992, n. 215 – Interventi a favore della imprenditoria femminile

4 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art.2, c.203, lett. d) - Patti territoriali

Sezione II – Dati relativi all'investimento realizzato

Nella sezione vanno riportati i dati degli investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2002 e dei beni ceduti o dismessi entro la stessa data relativi alla medesima struttura produttiva cui si riferisce il presente Quadro A nonché i dati relativi ai contraenti e alle modalità di regolazione finanziaria delle spese sostenute.

La data di realizzazione dell'investimento va individuata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 75 del TUIR. Pertanto, in caso di acquisto di beni mobili, si considera la data di consegna o spedizione; nel caso di beni immobili, la data di stipula dell'atto, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale; in caso di prestazioni di servizi, la data in cui esse sono state ultimate; in caso di contratto d'appalto, la data di ultimazione dell'opera, cioè la data in cui avviene il collaudo definitivo; nel caso di opere realizzate in economia, la data di ultimazione. Per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria, deve essere considerata, in ogni caso, la data di consegna del bene. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alle circolari emanate al riguardo dalla Agenzia delle Entrate.

Compilare la sezione nel modo seguente:

nei **righi da 12 a 21** vanno indicate le varie tipologie di investimento realizzate entro il 31 dicembre 2002. Le tipologie descritte riguardano sia i beni acquisiti a titolo derivativo, sia quelli acquisiti sulla base di un contratto di leasing, sia quelli realizzati a seguito di appalto, sia quelli realizzati in economia. I costi relativi ad interventi di ammodernamento e riattivazione devono essere inseriti nella tipologia dei beni cui si riferiscono.

In particolare:

– nella **colonna 1**, riportare la tipologia dei beni oggetto dell'investimento realizzato, desunta dalla tabella 2 sotto riportata, ovvero, in caso di beni non classificati, descrivere, in forma libera, la tipologia dei beni agevolabili acquisiti;
– nella **colonna 2**, barrare la casella , se l'investimento agevolato è entrato in funzione entro il 31 dicembre 2002; in caso di più beni appartenenti alla medesima tipologia, barrare la casella solo se **tutti** i beni sono entrati in funzione entro la predetta data;

TABELLA 2 – TIPOLOGIA BENI

1 - Autovetture, motoveicoli e simili
2 - Autoveicoli da trasporto, autoveicoli pesanti, carrelli elevatori
3 - Macchine elettroniche ed elettromeccaniche, computers, sistemi telefonici
4 - Attrezzatura varia e minuta
5 - Impianti e macchinari specifici
6 - Impianti e macchinari generici
7 - Costruzioni leggere, tettoie, baracche
8 - Beni immobili
9 - Beni immateriali

nel **rigo 22**, indicare l'ammontare lordo dell'investimento realizzato.

Detto ammontare è costituito dal costo complessivo sostenuto per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Per gli investimenti realizzati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle circolari emanate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate;

nel **rigo 23**, da compilare solo se i beni oggetto dell'investimento realizzato sono soggetti a collaudo, vanno indicati i dati relativi al **primo** collaudo effettuato e, in particolare, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il collaudo, il numero e la data del documento da questi rilasciato;

nei **righi da 24 a 33**, vanno riportati la tipologia e l'ammontare del costo storico, al netto degli ammortamenti relativi ai beni ceduti e dismessi alla data del 31 dicembre 2002. In particolare, indicare:

– nella **colonna 1**, la tipologia dei beni ceduti e dimessi, desunta dalla tabella 2 sopra riportata, ovvero, in caso di beni non classificati, descrivere, in forma libera, la tipologia dei beni ceduti e dismessi;
– nella **colonna 2,** l'ammontare dei costi non ammortizzati dei beni ceduti e dismessi.

nel **rigo 34**, riportare la somma degli importi già indicati nella colonna 2 dei righi da 24 a 33;

nel **rigo 35,** indicare l'ammontare degli ammortamenti rilevanti ai fini dell'agevolazione.

Si ricorda che gli ammortamenti relativi ai beni che formano oggetto dell'investimento rilevano a partire dall'esercizio successivo a quello della loro entrata in funzione.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, vanno considerati gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà.

Per ulteriori approfondimenti in ordine alle modalità di determinazione degli ammortamenti, si rinvia alle circolari emanate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate;

nel **rigo 36,** indicare la differenza tra l'importo di rigo 22 e la somma degli importi dei righi 34 e 35; tale differenza costituisce l'investimento netto da riportare, complessivamente per tutte le strutture produttive, nel **rigo 1** del Quadro B;

nel **rigo 37,** indicare l'ammontare del credito d'imposta relativo all'investimento realizzato entro il 31 dicembre 2002; tale importo va riportato, complessivamente per tutte le strutture produttive, nel **rigo 2** del Quadro B;

nel **rigo 38,** va indicato il numero complessivo delle fatture relative ai costi dell' investimento realizzato;

nei **righi da 39 a 50,** va indicato il numero di partita IVA ovvero, se non in possesso di partita IVA, il codice fiscale dei soggetti che hanno fornito i beni o con i quali siano stati intrattenuti rapporti per la realizzazione dell'investimento;

nei **righi da 51 a 56,** vanno indicate le modalità adottate per la regolazione finanziaria dei costi sostenuti per la realizzazione dell'investimento e gli importi corrisposti.

Il rigo 56, va compilato, in forma libera, solo se le modalità di pagamento adottate sono diverse da quelle indicate nei righi precedenti.

Sezione III – Dati relativi all'investimento avviato e non realizzato alla data del 31 dicembre 2002

Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi all' investimento avviato successivamente alla data di presentazione dell'istanza e non realizzato alla data del 31 dicembre 2002.

Il soggetto dovrà, pertanto, indicare in via presuntiva l'ammontare dell'investimento agevolabile, tenendo conto anche delle cessioni, dismissioni e ammortamenti, che prevede di effettuare entro l'anno 2005 e l'ammontare del credito d'imposta spettante per ciascuno degli anni previsti.

Compilare la sezione nel modo seguente:

nei **righi da 57 a 66,** indicare:

- nella **colonna 1**, la tipologia dei beni oggetto dell'investimento programmato, desunta dalla tabella 2 sopra riportata, ovvero, in caso di beni non classificati, descrivere, in forma libera, la tipologia dei beni agevolabili;
- nelle **colonne 2, 3 e 4,** l'ammontare dell' investimento netto che il soggetto prevede di realizzare rispettivamente negli anni 2003, 2004 e 2005; nell'anno 2003 va ricompreso anche l'ammontare dell'investimento netto realizzato tra il 1° gennaio 2003 e la data di invio della presente comunicazione;

nel **rigo 67,** riportare la somma degli importi già indicati nelle colonne 2, 3 e 4 dei righi da 57 a 66;

nel **rigo 68,** indicare, rispettivamente nelle **colonne 1, 2 e 3** , l'ammontare del credito d'imposta corrispondente all'investimento indicato nel rigo 67 e presuntivamente spettante negli anni 2003, 2004 e 2005 .

QUADRO B – DATI RIEPILOGATIVI

Il quadro B è composto di due sezioni e serve per indicare:

nella **Sezione I,** i dati riepilogativi dell' investimento agevolabile realizzato entro il 31 dicembre 2002, relativamente a tutte le strutture produttive della medesima impresa;

nella **Sezione II,** i dati riepilogativi dell' investimento agevolabile avviato successivamente alla data di presentazione dell'istanza e non realizzato alla data del 31 dicembre 2002, relativamente a tutte le strutture produttive.

Sezione I

In questa sezione indicare:

nel **rigo 1,** la somma degli ammontari dell'investimento netto indicato nel rigo 36 del quadro A relativo a ciascuna struttura produttiva;

nel **rigo 2,** la somma degli importi relativi al credito d'imposta maturato, indicato nel rigo 37 del quadro A relativo a ciascuna struttura produttiva;

nel **rigo 3,** l'ammontare complessivo del credito d'imposta utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 253/2002;

nel **rigo 4,** l'ammontare complessivo del credito d'imposta residuo da utilizzare a partire dal 31 marzo 2003, risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo 2 e l'importo indicato nel rigo 3.

Sezione II

In questa sezione riportare:

nel **rigo 5,** la somma degli ammontari dell'investimento netto indicato nel rigo 67 del quadro A relativo a ciascuna struttura produttiva;

nel **rigo 6,** la somma degli importi relativi al credito d'imposta indicato nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo 68 del quadro A relativo a ciascuna struttura produttiva.

02A14510

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 17 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 12 novembre 2002 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 12 novembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 dicembre 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A14687

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lio Crio».

Estratto decreto n. 800.5/R.M.329/D103 del 10 dicembre 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

LIO CRIO: fl. 500 u.i. fatt. VIII + solv. 20 ml - A.I.C. n. 026223 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., titolare della corrispondente autorizzazione.

02A14512

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somofillina».

Estratto decreto n. 800.5/R.M.131/D104 del 10 dicembre 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

SOMOFILLINA:

«Ritardo» 30 capsule 100 mg - A.I.C. n. 025085 022;

«Ritardo» 30 capsule 250 mg - A.I.C. n. 025085 034.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Italchimici S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A14511

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zomacton».

Estratto decreto n. 800.5/R.M.326/D105 dell'11 dicembre 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ZOMACTON:

1 fl. liof. 1,3 mg + 1 fiala solv. 1,5 ml - A.I.C. n. 027743 020;

3 fl. liof. 1,3 mg + 3 fiale solv. 1,5 ml + 6 sir. + 12 aghi - A.I.C. n. 027743 057.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ferring S.p.a., titolare delle utorizzazioni.

02A14513

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Catapresan».

Estratto decreto n. 800.5/R.M.45/D106 dell'11 dicembre 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

CATAPRESAN:

perlongetten 28 capsule ritardo 0,25 mg - A.I.C. n. 021502 048;

perlongetten 42 capsule ritardo 0,25 mg - A.I.C. n. 021502 051.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., titolare della specialità.

02A14514

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algodyl».

Estratto decreto n. 800.5/R.M.86/D107 dell'11 dicembre 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

ALGODYL: «0,15% + 0,50% spray per mucosa orale» A.I.C. n. 034427 029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Iodosan S.p.a., titolare della specialità.

02A14515

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta integrativa di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana».

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto alcune osservazioni alla proposta di modifica del disciplinare di produzione del «Provolone Valpadana» D.O.P., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 14 agosto 2002, da parte di un gruppo di aziende (Egidio Galbani S.p.a., Gennaro Auricchio S.p.a., Latteria Soresina Soc. coop.va, P.L.A.C. Soc. coop.va, Latteria Sociale Piadena Soc. coop.va, Latteria Sociale Ca' De' Corti Soc. coop.va, Latteria Pizzighettonesi Soc. coop.va) e da parte del Consorzio per la tutela del formaggio ragusano riguardanti la metodologia di ottenimento, con particolare riferimento all'introduzione dei trattamenti termici al latte, alla limitazione nell'uso del caglio, all'impiego di siero innesti concentrati, alla forma a parallelepipedo e all'uso dell'imballaggio plastico protettivo.

Considerato che il Consorzio tutela Provolone Valpadana, con nota del 4 dicembre 2002, ha comunicato di aver convenuto, con i soggetti che hanno presentato le citate osservazioni, un comune testo del disciplinare di produzione e che il consiglio di amministrazione ha deliberato la presentazione e la richiesta di variazione del testo della proposta di modifica del disciplinare di produzione del formag-

gio D.O.P. «Provolone Valpadana», pubblicata sulla sopra citata *Gazzetta Ufficiale* n. 190/2002, eliminando, nella metodologia di ottenimento del formaggio, la limitazione nell'uso del caglio, la forma a parallelepipedo ed il peso minimo di 500 gr, consentendo, altresì, per i formati oltre i 10 kg, l'uso del conservante E 239 nei limiti di legge;

Considerato che in un'apposita riunione tra le regioni interessate alla produzione della D.O.P., i soggetti che hanno presentato le osservazioni ed il Consorzio di tutela, indetta dal Ministero in data 5 dicembre 2002 allo scopo di esaminare le osservazioni pervenute, si è potuto constatare, da parte dei citati soggetti, una condivisione nel testo della proposta di modifica del disciplinare di produzione come modificato dal Consorzio di tutela medesimo;

Considerato, altresì, che esiste l'esigenza, da parte degli operatori del settore, di pervenire ad una rapida soluzione delle questioni legate alla possibilità dell'uso del conservante E 239 nella produzione del formaggio D.O.P. «Provolone Valpadana», si ritiene di procedere alla pubblicazione delle sole variazioni alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Provolone Valpadana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 14 agosto 2002, condizionando il successivo inoltro della richiesta di modifica alla Commissione europea all'acquisizione del parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità,

le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Proposta integrativa di modifica del disciplinare di produzione del «Provolone Valpadana» D.O.P.

Art. 3.

Nello standard produttivo descritto le variazioni alle modifiche riguardano:

il testo inerente la coagulazione è così di seguito formulato: «la coagulazione, a temperatura di 37°-39°C, è ottenuta secondo le seguenti modalità: per la tipologia dolce con caglio di vitello ove è consentita la presenza di una percentuale di agnello e/o capretto;

nel testo dopo la filatura della pasta aggiunta di: «per i formati oltre i 10 kg è consentito l'uso del conservante E 239 nei limiti di legge»;

nel testo inerente la forma, dopo «tronco-conica (gigante/gigantino)», eliminare «a parallelepipedo (per successiva fase di frazionamento)»;

il testo inerente il peso: «il peso minimo è di 500 gr», è eliminato;

02A14641

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651302/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035